CMXXXII SEDUTA

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 38554

Disegni di legge:

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 38554

(Deferimento all'approvazione di Commissione permanente) 38554

Interrogazioni (Annunzio) 38585

Proposta di legge, di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari » (2318) (*Approvata dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 38564, 38570, 38580
LEPORE, *relatore* 38555, 38582, 38585
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 38561, 38569, 38582, 38585
DE LUCA 48569
CINGOLANI 38570, 38573, 38581
CANALETTI GAUDENTI 38570
MASTINO 38570
MOLÈ Salvatore 38571
GASPAROTTO 38573
DONATI 38573, 38583
RIZZO Giambattista 38574, 38577, 38584
MERLIN Umberto 38576
LUSSU 38579, 38581
STURZO 38580, 38581
TUPINI 38580, 38581
TERRACINI 38580, 38581
DE PIETRO 38582
BISORI . . . . . *Pag.* 38582
BOERI 38583
(Votazione per appello nominale) 38571

Proposte di legge (Presentazione) 38554

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 38554
TERRACINI 38553
BOSCO 38554

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria,* dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, ieri, allorchè nel corso del mio intervento nella discussione generale sulla legge circa le incompatibilità parlamentari, interrompendo l'onorevole Cingolani mentre parlava di certi processi a carico di parlamentari, affermai che in essi non era stata concessa la facoltà di prova, l'onorevole Cingolani smentì questa mia affermazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Ora ritengo debito d'onore dare una documentazione sulla verità di quanto dissi, affinchè non si pensi che a mia volta mi sono reso responsabile, se non di una diffamazione, quanto meno di un'ingiuria a carico di parlamentari.

Citerò un caso; quello del processo celebrato al Tribunale di Roma nel luglio del 1952 su querela per diffamazione aggravata da parte degli onorevoli Spataro e Bonomi contro l'onorevole Viola e il signor Annoni. Nel processo venne degradata l'imputazione di diffamazione aggravata in quella di diffamazione generica, su richiesta della pubblica accusa ma con l'accettazione immediata delle parti lese. Ma è noto che in tale modo viene a cadere la facoltà di prova, mentre i querelati si erano presentati in udienza forniti di un testimoniale di ben 72 nomi con i quali avrebbero potuto largamente comprovare quanto avevano affermato a carico del querelante.

Questa informazione suffraga la mia interruzione nei confronti dell'onorevole Cingolani e mi permette di affermare che ieri non mi avventai a dire cose non vere.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bosco, il senatore Terracini può allegare a motivo di questo suo intervento un fatto personale, in quanto, avendo egli fatto nella seduta di ieri un'affermazione durante il discorso del senatore Cingolani, gli fu da questi risposto che l'affermazione stessa era inesatta. Se fosse presente l'onorevole Cingolani, allora si potrebbe anche stabilire un suo diritto al contraddittorio, ma non posso dare a lei, estraneo al fatto personale, facoltà di parlare sull'argomento. L'onorevole Cingolani potrà, del resto, replicare al senatore Terracini in altra sede.

BOSCO. Prendo atto delle parole dell'onorevole Presidente. Io volevo soltanto riservare all'onorevole Cingolani il diritto di rispondere in altra sede.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Guarienti per giorni 3 e Lanzara per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Angiolillo ha presentato la seguente proposta di legge:

« Perfezionamento, su garanzia statale, dei mutui per la città di Bari » (2797).

Comunico altresì che il senatore Lucifero ha presentato la seguente proposta di legge:

« Non brevettabilità dei processi per la produzione dei medicamenti » (2798).

Queste proposte di legge saranno stampate, distribuite ed assegnate alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) il disegno di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (2787).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica » (2612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige » (2743).

Seguito della dicussione e approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari » (2318) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari ».

Essendo stata chiusa nella seduta di ieri la discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lepore.

LEPORE, *relatore*. Onorevoli colleghi, la veramente tormentata materia della incompatibilità con il mandato parlamentare costituisce, come voi sapete molto meglio di me, un argomento vecchissimo ma sempre interessante e scottante. Bisogna, perciò, parlarne con molta semplicità, con la maggiore serenità, con assoluta ed inequivocabile obiettività, ma soprattutto con estrema franchezza, a viso e spirito aperto.

Ne parlerò in maniera franca, mantenendolo nei limiti delle sue proporzioni, cercando di evitare ogni deviazione ed ogni divagazione, con tutta la possibile brevità così come è mio costume perchè, purtroppo, non conosco l'arte di dire in 60 minuti quello che può dirsi in sintesi ed in breve volgere di tempo; ed anche perchè è veramente difficile poter argomentare qualche cosa di nuovo o di migliore in una materia nella quale vi è stato un dibattito parlamentare così largo e così elevato ed in cui sono intervenuti, tra i due rami del Parlamento, ben 46 oratori tutti valorosi e brillanti.

Dirò subito — e ciò perchè me ne ha offerto l'occasione non solo l'intervento dell'onorevole De Luca, ma anche un rapido, fugacissimo cenno, fattomi fuori dell'Aula, se non sbaglio, dal mio amico onorevole Bosco — che, a taluni colleghi, è, forse, sembrato, e non del tutto a torto, che la relazione da me presentata, a sostegno del mio pensiero e del pensiero concorde della maggioranza della 1ª Commissione, fosse molto, anzi troppo sintetica, e soprattutto redatta con il fine determinato di non dare peso alle varie, numerose, complesse critiche avanzate da più parti, sia in linea di principio che relativamente al dettaglio, contro il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e che è stato, si badi bene, il frutto elaboratissimo di lungo studio prima da parte del sottocomitato coordinatore delle tre proposte di iniziativa parlamentare e poi da parte della 1ª Commissione permanente ed infine dall'Aula dell'altro ramo del Parlamento dove si ebbe un vivacissimo dibattito, ma non per questo non serio e non pensoso, dal quale scaturì, comunque, la formulazione che è stata, poi, sottoposta al vaglio del Senato.

Non nego che io sia stato volutamente sintetico (e non poteva essere diversamente quando si deve raccogliere un dibattito molto ampio che ha preceduto la proposta di legge dinanzi al Senato), ma nego che io abbia voluto trattare il problema, come ha detto l'onorevole De Luca, con parola cortese, con disinvoltura: così, con una scrollatina di spalle, quasi a sgravarmi del grave peso, perchè chiunque abbia dato un attento sguardo alla mia relazione o si compiaccia ancora di darlo, non potrà non riconoscere che ho precisamente impostato il problema e che, sia anche molto sinteticamente, ho risposto e confutato tutte le critiche di principio avanzate, tanto in sede generale che in particolare, contro la legge e contro il suo fondamento razionale e giuridico.

Invero, sia pure a rapidi tratti, ma rendendo chiaramente il pensiero della maggioranza della Commissione, ho, con esattezza, precisato non essere esatto che la proposta di legge rappresenti un attentato al principio fondamentale della libertà e della personalità; che essa contrasti con il disposto di alcune norme della Costituzione: che dia origine ad una classe politica professionale; che possa, in conseguenza, causare l'impoverimento dell'Istituto parlamentare in luogo di potenziarlo; che abbia natura esclusivamente demagogica; e che, in fondo, non rappresenti una esigenza veramente sentita.

In ogni modo darò ora più ampia risposta a quello che ho precisato in sintesi e dirò le

ragioni per le quali non può dirsi errato il convincimento della Commissione.

Innanzi tutto, negare che la legge sulle incompatibilità tragga origine da una vera e propria esigenza; dire che essa scaturisce, attualmente, da situazioni psicologiche anormali e momentanee in cui giocano vari riflessi; che sorga da un substrato di malanimo che attinge a fonti inquinate e sconsiderate; asserire che la proposta di legge non risponde, per giunta, alle attuali funzioni di uno Stato moderno che sono essenzialmente di ordine politico e che si inseriscono oggi tra la vita pubblica e privata portando con loro una caratteristica di comunità moderna che avrebbe rotto decisamente le statiche suddivisioni dei tre poteri e specialmente del legislativo e dell'esecutivo; è sostenere, a mio avviso, tesi che poi non resistono alla realtà di un esame obiettivo e sereno.

L'esigenza è vecchia e sentita, direi quasi, da sempre. Risale al tempo dell'unificazione dell'Italia. Basta seguire l'*iter* della legislazione, il progredire di essa, le discussioni parlamentari dell'epoca in cui si dissero e accaddero le stesse cose che si dicono e che sono accadute oggi; vedere tutti gli studi dei maestri, dall'onorevole Orlando all'onorevole Sturzo, dal Ranelletti, al Romano, al Tambaro e ad altri; riandare alla famosa vecchissima polemica in proposito tra Agostino Bertani e Domenico Berti; ricordare, come è stato fatto nel Senato, frasi celebri, recriminazioni impetuose di uomini politici di alto valore e di alta moralità, per convincersene.

Non desidero riportare e dati e sviluppi legislativi dal 1860 al 1923. Sono alieno da facili addottrinamenti. D'altra parte ripeterei cose già note e farei torto alla conoscenza che certamente avete del problema.

Dirò solo che fu il fascismo a sopprimere ed abolire tutte le disposizioni sull'incompatibilità con il testo unico del 2 settembre 1928, n. 1933; e l'abolizione era ovvia, dato il pensiero e il metodo totalitario e dittatoriale. Le assemblee legislative erano ridotte ad organismi dipendenti dal potere esecutivo e quindi l'abolizione era pienamente giustificata.

In regime democratico, invece, l'esigenza della legge è, più che spontanea, naturale. I poteri sono distinti. Essa è una conseguenza logica della stessa natura democratica della vita organizzata della Nazione. Lo si rileva facilmente non solo dalla passionalità con la quale si è sempre discusso e si discute il problema, ma anche dal fatto che è vivo e sentito non solo tra noi ma in tutte le nazioni del mondo che si sono date una regolamentazione molto seria; dagli Stati Uniti di America alla Svizzera, dall'Inghilterra al Belgio, dall'Olanda alla Francia che è stata l'ultima in ordine di tempo a provvedere ed a provvedere in maniera molto rigorosa.

Vi faccio grazia di dettagli specifici, di determinazioni quantitative e qualitative, di citazioni relative alle varie legislazioni.

L'esigenza c'è ed è quella di stabilire una esatta distinzione di compiti e funzioni, ad evitare duplicità, inconvenienti, conflitti d'interessi; ad ovviare, insomma, che nella stessa persona si identifichi chi deve sindacare ed il sindacabile; che vi siano controllori di se stessi; legislatori troppo personalmente interessati alla disciplina di enti, di attività, di fini di cui essi stessi sarebbero i privilegiati esecutori. Garantire insomma l'autonomia e l'indipendenza del voto di un membro del Parlamento.

Controllori controllati! Altro che *slogan*, o fortuna delle parole! È invece realtà contingente e seria, concetto di natura molto precisa che non può spacciarsi per un modo di dire.

Nè vale, come ho già accennato, far ricorso alla diversità del mondo moderno perchè ne consegue solo che la concezione delle incompatibilità è diversa dall'antica, ma non che non esista.

Per non esistere non vi dovrebbero essere situazioni obiettivamente in contrasto con il mandato parlamentare; il che non è.

Ritengo che il ricorrere alle nuove funzioni dello Stato moderno per combattere questa legge non giovi alla causa di coloro che la ritengono ingiusta.

L'argomento si ritorce contro di loro perchè in fondo ne scaturisce solo una urgente necessità di regolarizzare i rapporti e le situazioni.

So bene che, in proposito, si sono dette cose brillanti tanto in questa Aula che nell'altro ramo del Parlamento; si è raggiunto anche l'*humor* più intelligente ed il paradosso. Ma l'*humor* ed il paradosso non sono argomenti

anche se hanno spunto da qualche fondo di verità.

Ma qualunque cosa si possa aver detto con gli esempi degli inquilini, dei proprietari, dei sindacalisti, nulla toglie alla serietà del problema, perchè la sostanza della questione resta nella sua integrità in quanto è proprio dall'allargamento per lo sviluppo della vita attuale che sorge una più viva esigenza, sia per un aggiornamento, sia per una specifica determinazione. Credo, perciò, che non ci si debba attardare.

Il passato, il presente, la vivacità della discussione, le mille infinite osservazioni sono cose così evidenti che non ammettono dubbi o ritardi.

Ma contro la legge sono state avanzate anche altre osservazioni che, a mio avviso, non hanno più fondata e seria possibilità di valutazione.

Due di esse si possono senz'altro unificare nell'esame.

Chè quando si accenna essere la proposta di legge un attentato al principio fondamentale della libertà e della personalità, e quando si afferma che gli articoli due e tre della Costituzione sono in contrasto con quanto si vuol legiferare con questa proposta di legge si dice in fondo la stessa cosa.

Ma non vedo quale correlazione possa esserci tra gli articoli due e tre della Costituzione e questa proposta di legge che non vuole sopprimere o attentare ad alcun diritto fondamentale, ma solo regolamentare funzioni — e qui sta il nocciolo del problema — per giunta scelte volontariamente.

Nessuno infatti è obbligato ad essere candidato per forza, tanto ciò vero che è necessaria una accettazione della candidatura allorchè viene proposta.

Come mai si possa parlare di violazione di diritti e della libertà umana io non so.

Qui invece — e perdonerete se ripeto un argomento già usato da altri ma vi sono costretto dall'ampiezza del dibattito — si tratta proprio di rispettare le norme costituzionali; e le norme costituzionali sanciscono, all'articolo 65, che, con legge, debbano determinarsi i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore, fissandone già uno in maniera precisa: quello che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Non si tratta quindi di limitare diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, ma di disporre, con legge, norme doverose che non ledono non solo alcun principio fondamentale ma neanche alcun diritto del cittadino.

Come si vede si tratta, quindi, di esagerazioni e di rilievi sproporzionati ai termini della questione e per i quali, nella mia relazione, venuta dopo quella presentata alla Camera e molti interventi di stampa e parlamentari, non potevo che essere sintentico e breve, con semplici accenni, data la fatuità delle critiche e delle preoccupazioni.

Le tre rimanenti obiezioni contro il disegno di legge solo a prima vista dànno l'impressione di una più seria consistenza. E valga il vero.

Perchè quando ci si agita per assumere che, con l'approvazione di questa legge, si darà vita certamente ad una classe politica professionale la quale porterà alla rovina il Paese, quando si grida che, come immediata conseguenza, si avrà l'impoverimento dell'istituto parlamentare; quando si sventola, con molta superficialità, che si tratta di un provvedimento di natura demagogica, è indiscusso che si avanzano preoccupazioni di incerta consistenza le quali restano fugate di colpo sol che ci si soffermi a considerarle per un attimo.

Come, infatti, l'approvazione della legge sulla incompatibilità possa dar luogo ad una classe politica professionale non è facile vedere.

Invero, non è coll'evitare la scelta tra un incarico ed il mandato che si sventa il pericolo che si fa balenare contro la proposta di legge; pericolo che sussiste indipendentemente dall'esistenza o meno di norme sulle incompatibilità.

Se mai esso consiste nella minaccia che abbiano a pervenire al mandato uomini senza mezzi di vita, senza mestiere, senza professione, i quali debbano attaccarsi all'indennità per operare in maniera da vivere, *a fortiori*, una vita politica che valga a tenerli, eletti o non, sempre a galla.

Tale pericolo sussiste ed è sussistito sempre con o senza la legge sull'incompatibilità; ma contro di esso sta il fatto che l'inconveniente

non si è verificato nelle nazioni nelle quali esistono e vigono norme regolatrici sulle incompatibilità. Ho cercato di rintracciare qualche critica o qualche constatazione in merito a seguito dell'applicazione che si è fatta delle norme nel Parlamento francese e che sono le più rigorose; ho spulciato la storia del Parlamento inglese anche recente. Ma nessuno mai ha constatato che l'evenienza temuta si sia verificata, e che una classe politica professionale sia venuta fuori dall'applicazione delle norme sull'incompatibilità.

Questa constatazione, quindi, è una realtà; ed è così valido argomento che contro lo stesso niente si può eccepire.

A mio avviso, invece, in ultima e profonda analisi, questa legge contribuirà ad ovviare al pericolo, perchè, nell'alternativa della scelta, la bilancia penderà a favore del mandato parlamentare al quale daranno il loro contributo più attivo proprio coloro che, oggi, sono appesantiti da incarichi vari ai quali non possono assolvere con somma diligenza.

La passione politica trascende e supera l'interesse; chi l'ha nel sangue non la baratta facilmente. La dedizione alla cosa pubblica è una vocazione tale che spesso raggiunge l'altezza di un sacerdozio. (*Applausi*).

Nè si comprende, onorevoli colleghi, l'altra preoccupazione del voluto impoverimento dell'istituto parlamentare con lo spauracchio che l'approvazione di questa proposta di legge allontanerebbe i migliori.

Prima del fascismo non è stato così; eppure esistevano norme in materia molto ben definite che si concretavano nelle disposizioni contenute nella legge Nicotera del 13 maggio 1877, numero 3830, e che restano come le più organiche redatte in materia dalla nostra legislazione. Purtroppo, come accade sempre, molti di noi, per il carico di lavoro, su di esse non hanno portato il loro esame. Se ciò si fosse da tutti fatto, l'argomento avrebbe evitato la critica che da più parti è stata sollevata in merito. La constatazione, infatti, è più forte di ogni presunzione.

Ma, indipendentemente da tale rilievo, che nessuno può disconoscere come esatto, vi è altro a smentire l'inconsistente assunto.

Infatti quando, onorevoli colleghi, in fondo, si afferma essere gli investiti di incarichi « i migliori » del Paese si dice cosa per lo meno eccessiva e si esagera.

A parte la naturale e spontanea considerazione che nessuno è insostituibile perchè altrimenti la vita si fermerebbe e la morte dovrebbe segnare la fine di tutto l'andare della vita politica e della vita normale; a parte l'altra osservazione che la voluta scarsezza di uomini, in una Nazione come la nostra fertile d'ingegni, di ulivi e di capacità, è pretesa insana; resta preminente il fatto che la proposta di legge non impedirà ai competenti di sedere in Parlamento, per dare poco peso alla preoccupazione.

La proposta di legge non vieta l'ingresso in Parlamento ai tecnici, ai competenti in qualsiasi branca dell'attività umana (e dubito che il loro apporto sia veramente di grandissima utilità perchè il ricordo dei Ministeri di tecnici non è lieto) ...

MAZZONI. Lo diceva il generale Dallolio dopo Caporetto, che i tecnici avrebbero mangiato l'Italia.

LEPORE, *relatore*. ... perchè il principio razionale e giuridico della proposta di legge vuol solo raggiungere lo scopo di eliminare la possibilità d'incarichi tra loro contrastanti, cumulo di posti, sovraccarichi di compiti. E tale finalità non sarà mai causa di depauperamento qualitativo, ma potenzierà, per tanti ovvi motivi, l'Istituto parlamentare.

Se questo è lo scopo non vi possono essere preoccupazioni. Gli è che, ridotta la discussione alle sue proporzioni reali, guardando ogni cosa senza *pathos*, senza atteggiamenti moralizzatori inutili e che dovrebbero essere lontani da noi, astraendoci per un attimo dallo stesso ambiente parlamentare, mettendoci, come dire, in uno stato di superiorità e di purezza, nella piena visione del mandato affidatoci dagli elettori, tutto si riduce a ben piccola cosa ed a semplice, normale problema legislativo.

E, sulla parte generale, avrei finito di tediare l'Assemblea, se non vi fosse un'ultima osservazione da controbattere e che, in certo senso, può dirsi più giustificata delle altre: quella relativa alla preoccupazione esistente in molti sull'origine demagogica del provvedimento.

Ma anche tale preoccupazione cade se, facendo ricorso ad un esame obiettivo e sereno, ci si astrae da situazioni psicologiche del momento e ci si pone al di sopra di ogni speculazione di lotta politica, perchè questa proposta di legge, pur non astraendosi dalle contingenze, supera le contingenze occasionali.

Essa non si può legare in alcun modo a fatti o ad avvenimenti anche se essi hanno dato un apporto a che si fosse legiferato in merito.

Si tratta, come ho già detto, di un'esigenza che supera ogni valutazione momentanea; esigenza antica e recente sensibilizzata dall'evolversi dei tempi, da una guerra perduta, da un dopoguerra confuso nel quale giocano i riflessi di un passato, e che è in via di assestamento.

E poichè nella discussione di questa proposta di legge si prendono spessissimo posizioni di natura varia — voi mi comprendete — vi ricorderò come sia sorta l'iniziativa, da chi e quando sia stato posto il problema di fronte all'opinione pubblica italiana, alla stampa, allo stesso mondo parlamentare.

È noto; non debbo far nomi. Colui che ha posto il problema nell'immediato dopoguerra, nell'ormai lontano 1946 o giù di lì, fa parte di questa Assemblea ed onora questo nostro consesso ed è al di fuori e al di sopra di ogni competizione di parte. Parlo dell'onorevole Sturzo. (*Applausi*).

Basta questo ricordo per escludere e dissipare ogni dubbio in merito; chè, d'altra parte, il disposto costituzionale illumina il problema in maniera diversa.

La natura della legge resta ed è quella dettata da una precisa finalità di delimitazione di competenze e di attività che non ha nulla a che vedere con un fine demagogico e che tende solo a porre il Parlamento ed il parlamentare al di fuori di ogni sospetto.

Se così è, se si tratta di un dovere impostoci dalla Costituzione, se si accoglie una reale esigenza vecchia e recente imposta oggi più urgentemente da un dopoguerra fastidioso, non è possibile aver dubbi e niente v'è che possa turbare la coscienza degli onorevoli senatori nell'approvazione di questa legge.

Quanto dico costituisce una realtà. Su questa proposta di legge si potrebbe dir molto; ogni frase potrebbe essere chiosata, ogni atteggiamento discusso; ma è meglio limitare l'esame all'essenziale perchè bisogna non tener presenti situazioni psicologiche che non debbono interferire.

A conclusione mi limito a dir questo: sul principio informatore della legge c'è poco da obiettare di veramente serio. La proposta di legge è giustificata in pieno perchè risponde ad una reale e sentita esigenza.

Ma, onorevoli colleghi, evidentemente l'accenno critico del collega De Luca non poteva riguardare il pensiero informatore della legge perchè, come avete visto, in merito al principio generale che giustifica la proposta, le osservazioni non sono insuperabili e tali da fare impressione.

Laddove la mia relazione è potuta sembrare monca o per lo meno, estremamente laconica è nella seconda parte, dove tratta delle norme stabilite dalla Camera dei deputati.

In proposito vorrei far rilevare che, data la decisione di principio posta dalla maggioranza della Commissione, l'esposizione da me fatta non poteva che essere limitata.

Forse si sarebbe voluto che si fosse da me fatto l'esame del testo della legge articolo per articolo; se ne fossero esposti i criteri, messe in rilievo le osservazioni avanzate, le ragioni per le quali queste avrebbero dovuto essere superate; in altri termini esposto il dettaglio.

Certo a me, non mancavano gli elementi per far ciò; anche perchè era stato richiesto, in merito alla proposta di legge, il parere della seconda Commissione permanente e nella esposizione fatta dall'onorevole De Pietro — pur mancando un vero e proprio parere conclusivo così come egli stesso ha dichiarato — si elencavano acute e giustificate osservazioni alla formulazione del testo che la prima Commissione ha ritenuto di approvare senza modificazioni.

Nella detta esposizione, invero, si sono elencate molte recriminazioni e critiche, ed in ispecie: che era preferibile, anche se ne dovesse lasciare inalterata la sostanza, una diversa redazione del primo comma dell'articolo 1, perchè la norma dovrebbe essere diretta al Governo ed agli organi della pubblica amministrazione ai quali è posto il rilievo.

Che, per il secondo comma dell'articolo 1, vi erano state vive recriminazioni, perchè l'esclusione di determinate cariche in rapporto alla

finalità della legge era sembrato incongruente, essendosi osservato che in talune delle gestioni escluse dall'incompatibilità si amministrano somme ingenti.

Che, in merito all'articolo 2, si dovevano affacciare serie riserve per una possibile disarmonia tra ineleggibilità e incompatibilità.

Che l'articolo 3 normatizza con un eccessivo rigorismo, non tenendo conto nè della natura di alcune casse di risparmio nè di piccoli istituti di credito non operanti fuori provincia e non a carattere cooperativo.

Che gravissime eccezioni merita l'articolo 4. Secondo la Commissione di giustizia l'articolo 4 avrebbe dovuto essere soppresso quanto meno relativamente al « patrocinio professionale », sia perchè il divieto non è giustificabile sia perchè la preoccupazione che il mandato parlamentare possa valere quale influenza non legittima è quanto mai irriverente sia verso la Magistratura che verso gli stessi parlamentari.

Che l'articolo 7 contiene una norma aberrante sia perchè lesiva del diritto derivante dall'elezione, sia perchè, per i senatori di diritto, addirittura la norma della legge ferisce una precisa statuizione della norma costituzionale delle disposizioni transitorie.

Che i due articoli, 7 ed 8, lasciano molto a desiderare per la loro imprecisione ed incertezza.

Dubbi, osservazioni, critiche che la prima Commissione non ha quindi ignorato o sottovalutato; come non ignora quanto è stato detto ed osservato nell'altro ramo del Parlamento e che si è ripetuto in quest'Aula.

Senonchè la prima Commissione, nella sua maggioranza, pur riconoscendo che le osservazioni ed i rilievi, le riserve e le critiche avanzate da più parti non sono prive di fondamento, ha ritenuto che le stesse non fossero del tutto insuperabili e, data l'alta finalità della legge, ha creduto per opportunità soprattutto politica e di ordine contingente, sacrificare un maggiore e migliore tecnicismo legislativo alla prontezza dell'approvazione della proposta di legge che rappresenta un avvio alla regolamentazione della vecchia e tormentata questione dell'incompatibilità; ed ha accettato il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, che lo ebbe ad approvare con grande maggioranza di consensi e dopo un'appassionata e non superficiale discussione.

In altri termini: è prevalso il criterio dell'opportunità di ordine generale e di grande finalità democratica a quello della convenienza e dell'utilità giuridico-tecnica.

Certo tale valutazione può essere discussa o criticata; e coloro che hanno posto critiche, fino a qualificare la proposta di legge come iniqua, innaturale ed ingiusta, non sono da biasimare anche perchè hanno detto, con coraggio, con onestà, con nobiltà il loro pensiero apertamente.

Lo so anch'io che le brutte leggi possono essere dannose ed inoperanti; ma debbo far rilevare che l'approvazione della proposta di legge è, per noi, un vero e proprio sacrificio che in tanto è possibile in quanto il provvedimento investe e riguarda noi parlamentari e non i terzi.

È vero che il Senato deve conservare la propria indipendenza nei confronti della Camera e che ha tutto il diritto di tutelare il suo prestigio, che è consistito sempre in una maggiore serietà ed obiettività oltre che in una migliore tecnica legislativa, dovuta soprattutto al fatto che questo nostro nobile consesso, per la sua stessa diversa natura e fonte di origine, sa spogliarsi di ogni passionalità, per cui i problemi vengono guardati in maniera più limpida; ma è pur vero che ogni modifica ritarderebbe l'applicazione delle norme sulle incompatibilità che, a torto o a ragione, disinteressatamente o interessatamente, sono reclamate con insistenza dall'opinione pubblica della quale noi, senza esserne succubi, dobbiamo essere sensibilissimi.

Per queste considerazioni la prima Commissione non è scesa ad un profondo esame del dettaglio ed ha invitato il Senato ad approvare la legge senza modificazioni, richiedendo all'Assemblea un grave sacrificio.

La legge è pervenuta a noi troppo tardivamente e, per quanto il Senato abbia rispettato tutti i termini ed operato celermente, per le ferie estive, l'alternativa di una soluzione di rimando si è imposta ed è sorta la necessità di una rinunzia ad una revisione che avrebbe potuto pur esser fatta.

Rinunzia e sacrificio imposti da una condizione di cose alle quali il Senato è estraneo.

Allo stato attuale urge provvedere; è nel nonostro interesse.

Voi lo sapete meglio di me: contro il Parlamento, contro l'Istituto parlamentare sia nel periodo prefascista, sia in quello ventennale e negli ultimi tempi, si è condotta una ingiusta propaganda di denigrazione e di svalutazione in forma sistematica e subdola.

Sottacendo dei molti sbandamenti e delle infinite sventure e torture alle quali è andato incontro il nostro Paese, si svolge un'opera deleteria contro la vita parlamentare. In tutti i modi: quando si dice che i parlamentari di un tempo erano degni dell'Istituto; quando si dimentica quale somma di problemi e di che imponenza è posta di fronte alla nostra responsabilità; quando si sminuisce in tutti i modi questa nostra fatica degnissima, fatta di ansie, di sofferenze, di dedizione; quando si parla della povertà degli altri, nel passato, e non si tien conto che basta aprire l'elenco dei senatori laddove vi sono i nomi dei morti, per rilevare che non uno è morto ricco e che la loro nobiltà di dedizione e di sacrifizio aleggia ancora nelle Aule parlamentari. Da De Luzemberg a Bibolotti, tutti rappresentano un esempio fulgido di attività parlamentare e di disinteresse.

Ond'è che questa legge è fatta soprattutto per spuntare un'arma contro il Parlamento. Bene o male, approviamola perchè comunque servirà a qualche cosa.

Le leggi malfatte possono essere sempre corrette; il tempo regolarizzerà ogni cosa.

Oggi approviamo questa legge, così come la Camera dei deputati ce l'ha trasmessa, ed affermiamo con tale nostro atto la nostra volontà di spuntare un'altra arma diretta contro l'Istituto parlamentare e ciò nell'interesse del Paese. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifredi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo la discussione così approfondita e così elevata che si è svolta in quest'Aula, attraverso ben 26 interventi, dopo il chiaro discorso del senatore Lepore, che ha illustrato in ogni suo aspetto questa legge, nei suoi lati positivi indubbiamente preminenti ed anche in quelli negativi, che egli non poteva ignorare, chi ha l'onore di parlare per esprimere il pensiero del Governo non ha, evidentemente, molto da aggiungere. Deve però sottolineare alcuni punti, in relazione ai quali la parola del rappresentante del Governo è bene sia detta, con quella stessa chiarezza con cui tutti gli oratori intervenuti nella discussione hanno fino a questo momento illustrato il loro pensiero.

Il disegno di legge che è all'esame del Senato è il frutto della combinazione di tre distinte proposte di legge, e quindi sostanzialmente esso stesso è una proposta di iniziativa parlamentare, forgiata da un comitato ristretto, scaturito dalla prima Commissione della Camera dei deputati, e particolarmente dal suo Presidente, onorevole Quintieri. Che si tratti di iniziativa parlamentare è stato lodato da alcuni, ad esempio dal senatore Raffeiner, da altri invece criticato; in modo particolare il senatore De Luca, nel suo ordine del giorno, del quale tra poco ancora dovrò far parola, conclude la sua richiesta precisamente sollecitando il Governo a presentare esso un suo disegno di legge.

In realtà, perchè il Governo un suo disegno di legge non abbia presentato è stato già detto davanti all'altro ramo del Parlamento, ed è stato ricordato qui ieri dal senatore Cingolani, il quale non ha mancato di rammentare le dichiarazioni che proprio in quest'Aula, circa due anni or sono, ebbe a fare personalmente il Presidente del Consiglio, quando si discusse l'interpellanza del senatore Grisolia che aveva ad oggetto quei fatti che sono stati comunemente designati col nome di « caso Viola ». Disse allora il Presidente del Consiglio: « Il Governo non ha alcuna obiezione a che si legiferi su questa materia. Fino ad ora il Governo si è trattenuto dal prendere iniziative in questa questione particolare più propria del Parlamento perchè sembrava che l'iniziativa parlamentare, sia dei Gruppi, sia dei singoli, sia dei Presidenti delle Camere, fosse più conveniente, fosse una cosa inerente, direi, alle funzioni parlamentari. Se il Parlamento desidera che il Governo prenda l'iniziativa, se il Parlamento vuole che il Governo comunque collabori a questa soluzione, a questo ampliamento della legge, io sono qui a dire che il Governo è a disposizione del Parlamento ».

Occorre aggiungere, a precisazione di queste parole dell'onorevole De Gasperi, che in realtà il precetto costituzionale, che è stato da più parti ricordato, dell'articolo 65 della Costituzione, per cui la legge determina i casi di legittimità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore, è un precetto che è già stato nella sua sostanza adempiuto, perchè, anche indipendentemente dalla proposta di legge che si sta discutendo, la legislazione nostra vigente prevede casi di incompatibilità: sono le norme inserite nel testo unico della legge elettorale politica, che, come i senatori ricordano, furono votate a suo tempo dall'Assemblea costituente. Quindi l'adempimento di quel progetto era cosa fatta, e da tempo, e si trattava solo di vedere se quelle norme fossero di per sè sufficienti, o dovessero essere in qualche modo completate.

Il Governo ha detto qui fin dal 1950: mi metto a disposizione del Parlamento, farò quello che il Parlamento richiede, ma ritengo che l'interesse del Parlamento sia in questa materia primario. Voti specifici del Senato, come ricordava ieri l'onorevole Cingolani, qui non si ebbero. Si ebbe invece, alla Camera, l'ulteriore corso delle tre proposte di legge di iniziativa parlamentare. In tale stato di cose, era logico che il Governo altre iniziative non prendesse. Il Governo doveva limitarsi allora, come si deve oggi limitare, ad esprimere, con il dovuto riguardo per l'indipendenza dei due rami del Parlamento, il suo punto di vista sulla proposta in discussione.

Questo atteggiamento del Governo dimostra chiaramente, a mio giudizio, che da parte del Governo si è condivisa, si condivide quella che è l'impostazione fondamentale del discorso del senatore Bo, che ha messo in evidenza che non c'è assolutamente oggi, in Italia, una situazione di dramma alla quale occorra far fronte, non c'è un incendio che si debba spegnere. Indiscutibilmente questa osservazione del senatore Bo ha trovato e trova il consenso del Governo. Ma resta il fatto politico, che molto acutamente ha sottolineato il senatore De Pietro: resta il fatto politico che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di dover prendere questa iniziativa, che ha trovato il largo consenso dell'altra Camera. Il che non può non avere una sua ripercussione anche sulla odierna necessità di questa legge, anche sulla valutazione che ne deve fare questa Assemblea.

Nella discussione che in questi giorni si è svolta in quest'Aula sono riecheggiati, sia pure con maggiore ampiezza, molti tra i temi che erano già stati trattati alla Camera dei deputati, e il problema preliminare che più è stato affrontato è stato quello vecchio, eterno dei rapporti tra la morale e il diritto. E così abbiamo sentito da molti senatori, per esempio dal senatore Lucifero e dal senatore Conti, l'affermazione che i problemi morali non si risolvono con le leggi. È questa una vecchia constatazione, che in linea di massima non può non trovarci consenzienti. Ma qui emerge, proprio in ciò che ha di più essenziale e di più profondo, il ricordato problema dei rapporti tra la morale e il diritto, il problema di cui diceva lo Jhering, che è un po' come il Capo Horn della scienza giuridica, tanta è la difficoltà di dare ad esso una soddisfacente soluzione. Tanto la morale quanto il diritto sono norme dell'operare che si suppongono e si integrano scambievolmente, ed hanno un unico fondamento. Tanto si integrano e si confondono, che nell'antichità non ne era nemmeno ben chiaro il limite differenziale, tanto è vero che da Platone la giustizia veniva definita addirittura la più alta delle virtù, tanto è vero che tra i giuristi romani si trova Celso, che definiva il diritto come *ars boni et aequi*.

Solo le indagini più acute, più raffinate dei giuristi moderni hanno permesso di arrivare ad un criterio differenziale, e di stabilire che la morale si riferisce alla coscienza subiettiva, il diritto si riferisce ad un ordinamento obiettivo di convivenza; hanno permesso soprattutto di riconoscere che attraverso il diritto prendono consistenza giuridica quelli che sono gli elementi essenziali dell'etica. Non è necessario ricordare la ben nota teoria, secondo la quale il diritto consacrerebbe precisamente quello che si chiama il minimo etico. In relazione al problema che stiamo affrontando, questi concetti portano a concludere che giustificato o non giustificato, a seconda dei casi, potrà sembrare il trasferimento sul terreno giuridico di quel precetto morale, nel quale molti onorevoli senatori ravvisano l'elemento più importante per realizzare l'esigenza che si vuole tutelare, a seconda che dell'una o dell'altra entità si ri-

tenga l'importanza di tale precetto morale, a seconda della portata più o meno essenziale che gli si attribuisca ai fini di un'ordinata convivenza.

Qui, evidentemente, la valutazione non può essere una valutazione giuridica; diventa una valutazione di opportunità, una valutazione politica. Il che permette da un lato di riconoscere il fondamento dell'osservazione che faceva nel suo discorso di ieri il senatore Mancini, quando rilevava che indubbiamente si marcia sulla via di una maggiore civiltà quando qualche norma di carattere puramente morale riceve la sanzione del diritto, e mostra al tempo stesso come non si possa, me lo perdoni il senatore Merzagora, assimilare il caso che egli ha prospettato a quello di cui in questa legge si discute. Non si tratta evidentemente, con questa legge, di fare qualche cosa di inutile, come si fa con quel tale avviso messo nelle camere dell'albergo di terzo ordine, dove si legge: « È vietato portar via la biancheria ». Il divieto di portar via la biancheria è già oggi una norma giuridica, è da secoli norma giuridica; è la norma che vieta il furto. Quel pezzo di carta non è altro che un ricordo, un avvertimento superfluo a coloro che, in ipotesi, ignorassero che esiste un reato di furto. Invece, nel caso nostro, la cosa è piuttosto diversa, perchè non costituisce affatto reato, oggi non costituisce neanche una mancanza, spesso neppure dal punto di vista morale, il trovarsi in una delle posizioni che la nuova legge condanna.

LUCIFERO. In certi casi sì. Lei è professore di diritto. Non generalizzi troppo.

MANCINI. È professore di diritto e lo insegna molto bene.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È vero; sotto il profilo morale in certi casi sì, in certi casi no.

In questo stato di cose, bisogna dunque vedere una tale valutazione politica dove porti. In quest'Aula abbiamo sentito esporre punti di vista notevolmente divergenti. Il senatore De Luca ha detto che la legge rappresenta un'offesa per il corpo elettorale, da una parte, per gli eletti, dall'altra. Il senatore Lucifero ha affermato che questo disegno di legge lo ha personalmente ferito ed offeso, e che considera questa legge come un atto di accusa contro la classe dirigente, che viene ad essere tutta infamata, con una generalizzazione che non avrebbe ragion d'essere. Abbiamo invece sentito il senatore Ghidini affermare che, in sostanza, questa legge tende ad impedire che il discredito cada sulle istituzioni parlamentari e, soprattutto, che anche il semplice sospetto di un malcostume politico possa diffondersi nella coscienza popolare. Ed abbiamo sentito il senatore Raffeiner appellarsi a Tacito e dire con molto equilibrio: « *Plus valent boni mores quam bonae leges* ».

Indiscutibilmente, queste constatazioni hanno tutte un loro fondo di verità, ma non possono evidentemente risolversi in una verità unica, perchè c'è qualche contrasto tra l'una e l'altra impostazione. È verissimo che, come da più parti è stato acutamente rilevato, in questa materia non si deve restare attaccati alla ragion pura, ma si deve scendere sul terreno della ragione pratica, sul quale soltanto in termini politici si può ragionare e concludere; ma proprio restando su tale terreno sembra al Governo che le considerazioni che oggi militano a favore dell'approvazione di un disegno di legge relativo a questa materia superino, per la loro importanza e per la loro imperiosità, quelle che eventualmente possano far destare preoccupazioni in senso contrario.

Pertanto il Governo, mentre dichiara anche qui, come ha dichiarato alla Camera, che in relazione alla peculiarità della materia ritiene suo dovere, in ossequio al ramo del Parlamento che oggi discute la legge, rimettersi alla volontà del Senato per quel che si riferisce al contenuto che alla legge si voglia nei singoli articoli dare, prega tuttavia il Senato di voler dare la sua approvazione ad un disegno di legge che questa materia regolamenti. Ovviamente, esso non potrà quindi essere favorevole all'ordine del giorno Lucifero, che è senz'altro per il rigetto.

Fatte queste affermazioni tengo però a sottolineare, anche qui con molta chiarezza, che non ritengo nel modo più assoluto che questo disegno di legge abbia a dover essere in qualsiasi modo collegato con quei cosiddetti scandali, che dall'una e dall'altra parte si sono voluti ricordare, riandando al secolo scorso per rievocare scandali di quei tempi, come ha fatto per esempio il senatore Venditti, o venendo a tempi a noi vicini per rievocare scandali presunti dei

tempi nostri, come hanno fatto il senatore Mancini e il senatore Terracini. In realtà una situazione di scandalo non c'è affatto, ed io penso che il Parlamento della Repubblica italiana non abbia assolutamente bisogno di restituire a sè stesso quel prestigio di luminosità, di cui parlava il senatore Venditti. Non c'è bisogno di restituire questo alone di luminosità al Parlamento, perchè questo alone il Parlamento non ha mai perduto.

PRESIDENTE. Il Parlamento è al di fuori e al disopra di ogni discussione, e, quando anche si parlasse di parlamentari, esso mantiene nella sua collettività il massimo prestigio. (*Applausi*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio l'onorevole Presidente del consenso che ha voluto dare all'affermazione del Governo.

Non c'è dunque alcuno scandalo, e bisogna essere d'accordo con la frase molto significativa che ha detto l'onorevole Guglielmone: qui non si tratta di fare una legge per punire dei ladri di polli o qualche cosa di simile, qui non si tratta di fare una legge punitiva; non c'è una sanzione perchè non c'è una colpa, e se non c'è una colpa non ci può essere una sanzione. Qui si tratta semplicemente di individuare l'armonia, l'equilibrio, la giusta distribuzione di lavoro per lo svolgimento, da parte delle persone investite di pubbliche funzioni, dei compiti che alle stesse appartengono. Quanti fino ad oggi hanno tenuto posti che per effetto di questa legge domani, in ipotesi, non potranno più tenere, in qualunque settore del Parlamento essi si trovino, li hanno tenuti con onore, li hanno tenuti molto spesso contribuendo, con questa loro attività, ad onorare lo stesso Parlamento. E si spiega molto bene, sotto questo profilo, il giustificatissimo rilievo che faceva ieri sera l'onorevole Menghi, quando diceva che il modo con cui da taluno è stata impostata, soprattutto fuori del Parlamento, la polemica intorno a questo disegno di legge, giustifica appieno la reazione dei galantuomini che si sono sempre comportati come tali e che si sono sentiti mettere tutti in un fascio, come se fossero delle persone da additare al pubblico disprezzo. Contro una impostazione di questo genere desidero, a nome del Governo, esprimere la più viva deplorazione, e ripeto con l'onorevole Merlin che il Parlamento è degno delle sue più nobili tradizioni, come anche poco fa giustamente riaffermava l'onorevole relatore.

E mi consenta qui il senatore Menghi di dirgli che se la sua lode fatta ieri a quegli avvocati del tempo antico che, diventati Ministri o Sottosegretari, hanno chiuso i loro studi di avvocati, è una lode meritata, non perciò dalla giustificatezza di tale lode si può arguire che gli avvocati Ministri o gli avvocati Sottosegretari di oggi tengano un comportamento diverso da quello che tennero, in altri tempi, i loro predecessori. L'esigenza, che fu rispettata allora, altrettanto spontaneamente viene oggi da tutti rispettata.

Un'ultimo rilievo mi si permetta di aggiungere ancora su questo argomento, sul quale poi più non insisterò, per dire al senatore Mancini, con quella stessa franchezza con cui poco fa ho ritenuto di poter consentire appieno con altra sua affermazione, che non mi sembra giustificato dire, come egli ha fatto, che gli scandali in realtà ci siano stati, e che solo un voto di maggioranza li abbia soffocati. Non credo che i fatti cui si riferiva l'onorevole Mancini possano essere interpretati, nella loro essenza, così come da quella sua frase polemica si potrebbe essere indotti a ritenere.

Ma, ripeto, su questo punto mi sembra non ci sia altro da aggiungere. Qualcuno però tra gli oppositori di questa legge dal rilievo che ho fatto potrebbero essere indotti a domandarsi: e allora, se questi motivi di scandalo non ci sono, se questo incendio da spegnere non c'è, è proprio necessaria questa legge? È tanto urgente, soprattutto, sicchè questa legge la si debba approvare tale e quale, anche se fatta in modo non soddisfacente, solo per portarla più rapidamente in porto?

La risposta al quesito è, anche qui, la stessa risposta di opportunità politica che poc'anzi formulavo. Di fronte all'atteggiamento dell'altro ramo del Parlamento, di fronte alla situazione che nel frattempo si è maturata, sembra opportuno che la legge abbia a seguire un rapido corso. Che questa rapidità debba essere tale da approvare senz'altro la legge, senza alcuna modifica o ritocco, ove un ritocco fosse necessario, il Governo lascia arbitro il Senato di decidere, come sempre il Senato è stato ed è arbitro. Però la sostanza fondamentale è la se-

guente: questa legge deve essere fatta, e più presto sarà fatta, tanto meglio sarà.

Veniamo ora ai problemi di merito inerenti alla legge.

Nell'altro ramo del Parlamento si discusse a lungo della sua costituzionalità. Le eccezioni di costituzionalità non sono state qui riprodotte; le ha ricordate poco fa l'onorevole relatore; durante il corso del dibattito, le hanno confutate non pochi oratori, in modo particolare il senatore Caristia e il senatore Ghidini. Non credo sia il caso di insistervi. Il problema, in relazione alle singole norme, non è un problema di costituzionalità, è un problema di opportunità.

Dovendo fare un legge sulle incompatibilità, tesi estrema è quella di cui si fa eco nel suo ordine del giorno l'onorevole De Luca. È inutile fare delle elencazioni: le elencazioni sono sempre monche, egli dice, lasciano una quantità di lacune; meglio fare una legge nuova che, partendo dal presupposto che chi fa il deputato o il senatore altro non possa fare, perchè non ha il tempo di farlo, vieti ogni e qualsiasi attività a chi è investito del mandato parlamentare. Questo è il succo dell'ordine del giorno De Luca, al quale si accosta quasi totalmente l'impostazione dell'onorevole Terracini, il quale ci diceva ieri che il compito del parlamentare deve essere per lui compito esclusivo e, al massimo, compito preminente. Che questo compito abbia ad essere preminente, perfettamente d'accordo; che debba essere esclusivo, ritengo non si possa consentire.

Riproducendo qui argomenti che ebbi già l'onore di opporre nell'altro ramo del Parlamento ad una proposta analoga — mi scusi l'onorevole De Luca — che proveniva dai banchi dell'estrema destra, ripeto che non possiamo assolutamente aderire...

DE LUCA. Qui sono d'accordo anche i colleghi di sinistra!

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non possiamo aderire a questa impostazione per un motivo, a mio modesto avviso, di carattere preminente: noi non possiamo desiderare la formazione di una classe politica professionale. Arriveremmo fatalmente alla formazione di una classe politica professionale se noi dicessimo: tu sei parlamentare, non fai null'altro che la tua attività parlamentare. Ricadremmo allora in quelle situazioni che l'onorevole De Luca conosce più di me, perchè più di me le ha viste, grazie alla sua età, quando io ero ancora bambino, in quelle forme di gerarchia politica che sono venute fuori nel periodo fascista, quando i giovani, attraverso i gruppi universitari fascisti e le cariche relative, assurgevano alla dignità di gerarchi; cominciavano a fare i gerarchi in un settore e poi questa loro attività di gerarchi spostavano in un altro settore, in un terzo, in un quarto, diventando dei *bons à tout faire*, ed in realtà, per lo più, dei buoni a far nulla, perchè in nessun campo avevano una vera competenza.

DE LUCA. Lei trascura un elemento: mancava il corpo elettorale a dare la sua adesione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È indiscutibilmente vero che c'è una differenza; ma non credo, senatore De Luca, che molte persone sarebbero oggi disposte a dedicarsi in modo completo all'attività politica, abbandonando ogni e qualsiasi altra attività: perchè guardi, onorevole De Luca, che si dovrebbe parlare di ogni e qualsiasi attività, e quindi non solo, che so io, dell'esercizio professionale, ma bisognerebbe riferirsi effettivamente ad ogni altra attività, anche, in ipotesi, all'amministrazione dei propri beni, alla conduzione di un esercizio che si abbia a titolo personale, e via dicendo, perchè non ci sarebbe motivo di adottare disparità di trattamento. (*Commenti dalla sinistra*).

Comunque, il Governo ha il rammarico di non poter accedere alla proposta del senatore De Luca, e ritiene di non dover proporre il disegno di legge a stilare il quale il senatore De Luca lo invita, precisamente perchè ritiene che a risolvere i problemi in contestazione valga sufficientemente la odierna proposta di legge, che potrà essere modificata, se modifiche si riterranno opportune, ma non avrà bisogno certamente di essere sostituita da una legge nuova, che riprenda *ab initio* il suo *iter* di formazione. (*Interruzione del senatore De Luca*).

Allo stesso titolo il Governo non può aderire alla tesi dell'onorevole senatore Cornaggia, tesi, anche questa, un po' troppo assolutista e un po' troppo, direi, semplicista. Egli dice: non stabiliamo nessuna incompatibilità: poniamo però una sanzione formidabile nei con-

fronti del deputato o del senatore che manchi al suo dovere. Chi manca al suo dovere viene allontanato dalle sue funzioni dalla Giunta per le elezioni.

Onorevole Cornaggia, lei stesso comprende che si tratta di una soluzione piuttosto pericolosa, perchè noi dobbiamo, sì, fare il più fiducioso affidamento sulla Giunta per le elezioni, ma consentire *tout court* che essa possa escludere dall'esercizio delle sue funzioni parlamentari un deputato o un senatore liberamente eletto che, a giudizio della Giunta stessa, non abbia fatto bene il suo dovere, sarebbe cosa, sotto ogni punto di vista, molto pericolosa, e non so quanto rispettosa di quei diritti che alle minoranze, logicamente, in un Parlamento devono essere riservati.

Dunque, nè all'una nè all'altra di queste due tesi il Governo può aderire. Aderisce, viceversa, all'impostazione propria della legge, cioè alla approvazione di una legge che contenga una casistica; una casistica che, ha detto molto giustamente l'onorevole Ghidini, deve essere tassativa. Non si può pensare ad una esemplificazione, che lasci margine a dei dubbi. Se dubbi nascono, la legge non è sufficientemente chiara, e potrà essere, occorrendo, modificata. A chi parla, però, non sembra che motivi di dubbio possano su singoli punti sussistere.

Ma, arrivati a questo punto, vengono in luce di primo piano tutte le accuse che da varie parti, sotto diversi profili, a questa legge sono state mosse; le ha già ricordate l'onorevole relatore nella sua cospicua relazione. Si è detto che questa è una legge parziale, lacunosa, perchè non prevede tutti i casi possibili e perchè, forse, qualche caso prevede con formula che non è la più idonea a definirne la natura. Può anche essere che in questa critica ci sia del giusto, del fondato; ma molti tra i senatori che sono intervenuti nel dibattito, in modo particolare il senatore Sturzo, cui mi è caro rivolgere, anche in questa occasione, un deferente saluto, anche il senatore Sturzo ha detto: badate bene, leggi perfette non ce ne sono, non sogniamoci di fare delle leggi perfette. Sarebbe troppo bello. Anche questa è una legge che ha i suoi aspetti negativi, come tanta parte della nostra legislazione. Non so se sia vero quello che spesso dicono le maligne lingue, che ciò sia un po' anche l'effetto dell'esservi in Parlamento tanti avvocati che, grazie alle imperfezioni delle leggi, possono procurarsi più clienti e più temi di contesa su cui poter svolgere la loro attività professionale. Ma, a parte lo scherzo, è certo che questa legge non è perfetta, nè i presentatori di essa hanno ritenuto di poter affermare che perfetta essa fosse, nè il Governo lo ha mai ritenuto. Delle lacune, delle imperfezioni ci sono; però, forse, nel mettere in evidenza queste lacune e queste imperfezioni si è da qualche parte esagerato, e il Governo, sebbene non abbia nessun dovere di difendere questa legge, che non è una sua legge, ma una proposta di iniziativa parlamentare, tuttavia ritiene di dover adempiere ad un suo dovere dicendo, anche in relazione a queste critiche, una parola, per quanto possibile, obiettiva e serena.

Da più parti è stato lamentato che in questa legge non si parli delle incompatibilità degli impiegati dello Stato e dei magistrati. Ricordo tra gli altri il senatore Boeri, il senatore Bo, il senatore Macrelli e il senatore Venditti. È una considerazione rispondente a verità; infatti, manca questa parte della legge.

LEPORE, *relatore*. Fatela camminare!

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se questa parte della legge manca, la ragione è una sola: che quel tale Comitato ristretto della I Commissione della Camera preferì, per mandare avanti più sollecitamente questa proposta di legge, stralciare la parte relativa alle incompatibilità degli impiegati. C'era allora un impegno da parte della Commissione degli interni della Camera dei deputati di mandare sollecitamente avanti anche l'altra proposta, ma questo impegno, fino ad oggi, tale Commissione non ha adempiuto.

Per parte sua il Governo, e qui parlo come responsabile della riforma della pubblica amministrazione, non ha mancato di darsi carico di questo problema e ha preparato norme che questa materia regolamentano; una parte di esse almeno il Governo si augura possano entrare nel nostro ordinamento giuridico per la via di quelle tali norme delegate in materia di statuto dei pubblici impiegati per cui, come è noto agli onorevoli senatori, il Governo della Repubblica chiede al Parlamento la delega. È

vero dunque che questa parte non è ora disciplinata; ma è altrettanto certo che pure essa dovrà esserlo, perchè un regime di incompatibilità evidentemente non sarebbe perfetto se anche a questa parte importantissima del problema non fossero alcune sue norme dedicate.

CARELLI. Allora, ci sarebbero anche tutti i professionisti!

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Da parte dell'onorevole Merzagora è stato affrontato il problema degli avvocati, dicendo che questa legge agli avvocati non si riferisce. Perchè non si riferisce loro? L'onorevole Merzagora forse non era presente quando intervenivano altri oratori, i quali lamentavano, viceversa, che troppo la legge incidesse nel settore dell'attività professionale degli avvocati. È l'articolo 4 che tratta questa materia. Non si può dire che l'attività professionale sia stata lasciata da parte, e, poichè a questo tema dell'articolo 4 sono così arrivato, mi è caro rispondere alla richiesta che mi fu fatta nel suo intervento dal senatore Ghidini e poi, sia pure in altra forma, venne ripresa dal senatore Gasparotto. Il problema è quello della interpretazione di questo articolo 4 in relazione all'esercizio professionale nel settore penale, del quale particolarmente si preoccupavano i senatori Ghidini e Gasparotto. È certo, a mio giudizio, che nella formulazione sua attuale l'articolo 4 di questa legge tocca il patrocinio professionale quasi esclusivamente con riferimento ai settori civile, amministrativo, finanziario, non con riferimento al settore penale, perchè qui si parla di prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato. Evidentemente l'impresa non può essere imputata in un processo penale, sicchè i margini entro cui in sede penale questa norma potrà trovare applicazione si residueranno a quei casi in cui ci sia eventualmente un terzo responsabile, nella veste di una impresa, che, come tale, debba comparire in un giudizio penale; o, ancor più raramente, ai casi in cui si tratti di una costituzione di parte civile di una impresa contro un impiegato dello Stato.

Si tratta di un aspetto marginale. Tutto il diritto di difesa in sede penale nei confronti di privati cittadini non è da questa norma in alcuna maniera toccato.

Vorrei ora segnalare all'Assemblea qualche angolo visuale un po' deformato — per così dire — che di questa legge ha dimostrato di avere qualche oratore tra gli intervenuti. Mi riferisco a coloro che hanno in modo particolare criticato l'articolo 3 del disegno di legge, che può benissimo avere titolo per essere criticato (ed io non sono qui per difenderlo, nè voglio difenderlo), ma indubbiamente non dice quello che gli hanno fatto dire alcuni degli onorevoli intervenuti, che forse non lo hanno afferrato in tutti i suoi particolari. Quando, per esempio, i senatori Guglielmone e Merzagora in riferimento a questo articolo 3 hanno detto che ci sono 100.000 impiegati bancari e 60.000 impiegati di assicurazioni che diventano incompatibili, hanno dato a questo articolo un'interpretazione che non può avere, perchè l'incompatibilità non opera nei confronti di tutti gli impiegati, ma solo nei confronti di coloro che siano amministratori, presidenti, liquidatori, ecc., che non sono impiegati, e nei confronti dei direttori generali e direttori centrali, e di questi ultimi, credo, il numero è assai più ristretto. E mi sembra che costituisca anche deformazione dello stato reale della legge quello che da varie parti è stato affermato per contraddire al fondamento del principio « controllori e controllati ». Si è detto, infatti, da parte dei senatori Guglielmone e Bo: che razza di controllo esercitiamo noi su questi enti perchè si possa parlare di controllori e controllati? Si può rispondere: è ben vero che oggi, in linea di fatto, questo controllo è praticamente insussistente, ma è altrettanto vero che l'articolo 100 della Costituzione impone, attraverso l'intervento della Corte dei conti, che questo controllo ci sia, ed è altrettanto vero che il Consiglio dei ministri ha già approvato un disegno di legge per attuare in tutti i particolari l'applicazione dell'articolo 100 per il controllo della Corte dei conti e del Parlamento sugli enti sovvenzionati. Che quindi dallo stato di fatto di oggi si possa arguire che non esista una situazione di controllori e controllati, è argomento, mi sembra, scarsamente probante.

Un ultimo punto in relazione al testo della legge voglio esaminare, riferendomi alla que-

stione che si è detta, non molto propriamente, della retroattività, cioè del momento da cui deve operare la legge. Indubbiamente, tra tutte le obbiezioni prospettate, questa è quella che più lascia perplessi. È verissimo, come dice il senatore Terracini, che non ci sia una tutela per i semplici interessi acquisiti, e che gli interessi acquisiti non sono diritti acquisiti, ma il fatto che non ci sia una tutela giuridica degli interessi acquisiti non significa perciò solo che gli interessi acquisiti debbono essere senz'altro sacrificati. È un problema, questo, al quale un legislatore cosciente non può non riflettere. Il Senato questo problema si è posto, vedrà cosa riterrà di fare. E non vale neppure l'obbiezione fatta ieri dal senatore Molè Salvatore, che la Costituzione la retroattività vieta solo per le leggi penali. È vero, ma questo non significa che, da un punto di vista di tecnica legislativa, la legge non penale sia bene farla retroattiva. Non è incostituzionale farla retroattiva, ma ognuno di noi ha molti dubbi sulla legge retroattiva, anche se fuori dal campo penale. Comunque, anche su questo il Senato giudicherà.

Sono con ciò arrivato alla conclusione del mio intervento. In relazione a questa legge sono stati prospettati tanti inconvenienti che deriverebbero dalla sua approvazione. Si è detto che si limiterà la facoltà di scelta degli elettori e dei partiti, che il Parlamento sarà impoverito, che si aprirà la strada ad un professionismo politico, che si favorirà lo strapotere della burocrazia degli enti pubblici. A queste obbiezioni hanno già risposto parecchi oratori, ed ha risposto poco fa, con la sua oratoria come sempre brillante, l'onorevole relatore, e non è quindi il caso di insistervi.

Ho parlato, credo, *sine ira et studio,* come auspicava il senatore De Pietro. *Sine ira et studio* ugualmente il Senato giudicherà, ed io credo che approverà questa legge. Approverà questa legge non per demagogia, come con scarso senso di opportunità si insinua in un articolo di un quotidiano romano di oggi, ma esclusivamente per il desiderio di dare un sempre maggiore prestigio alle istituzioni democratiche. Ha detto molto bene il senatore Bo che la nuova democrazia, sorta dalla liberazione, non ha demeritato la fiducia del popolo italiano. Siamo perfettamente d'accordo. Che però fino ad oggi si sia proceduto bene non è un motivo per non potere eventualmente desiderare che man mano che si procede nel rafforzamento di questa democrazia, non abbia ad andarsi ancora meglio. È un voto che può essere a tutti noi comune. Per la formazione di un nuovo costume democratico potrà operare molto la scuola, come ha detto il senatore Della Seta, potrà operare moltissimo il costume, sia da parte dei singoli, sia da parte del Governo; ed io debbo ringraziare il senatore Romano, che ha voluto opportunamente ricordare come da parecchio tempo ormai a questa parte il Governo si sia orientato nel senso di conferire sempre meno a membri del Parlamento incarichi di nomina governativa; i casi che sono stati ricordati dall'estrema sinistra come casi recenti sono casi di importanza marginale, limitata. Tutto questo contribuirà, e contribuirà in maniera potente.

Ma ci auguriamo che, accanto a tali forze, anche la legge che è sottoposta all'approvazione del Senato possa nello stesso senso opportunamente operare. Se la nuova legge servirà a diminuire, non certo ad elidere, i motivi di scarsa simpatia che oggi in certi strati del popolo italiano si nutrono nei confronti del Parlamento (ed io mi associo all'augurio che è stato ieri fatto che contro coloro che indegnamente diffamano il Parlamento si proceda penalmente, quando ciò sia possibile, a termini di legge, per la difesa delle istituzioni parlamentari); se questa legge contribuirà a portare forze nuove, forze fresche a posti di responsabilità; se servirà ad avviare più largamente i nostri giovani alla vita politica; se costituirà per tutti noi uno stimolo a dedicarci con maggiore impegno e con maggiore senso del dovere, ciascuno nel settore di sua competenza, all'attività che siamo chiamati a svolgere, questa legge, nonostante la sua incompletezza, nonostante le sue lacune, nonostante tutte le sue mende, non sarà una legge inutile. Essa gioverà all'efficienza ed al prestigio delle istituzioni democratiche, che solo dalla loro funzionalità e dalla costante adesione del popolo possono trarre motivo per radicarsi a fondo e acquistare un vigore che sia garanzia del loro fiorire, e dia a tutti noi la certezza, cui soprattutto aneliamo, che sempre Governi poggianti sul consenso del popolo abbiano a

reggere le sorti del nostro Paese. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Passamo agli ordini del giorno.

La priorità spetta all'ordine del giorno puro e semplice del senatore Lucifero. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Lucifero se vi insiste.

LUCIFERO. Ritiro il mio ordine del giorno, perchè, visto che ci sono due ordini del giorno di passaggio agli articoli, mi limiterò a votare contro il passaggio agli articoli senza chiedere la votazione sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore De Luca. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che la molteplicità e complessità progredienti delle funzioni dello Stato moderno non consentono più ai parlamentari, e meno lo consentiranno per l'avvenire, di ricoprire cariche, esercitare professioni, attendere ad uffici od impieghi, remunerati o meno, in quanto ogni loro attività deve ritenersi assorbita dall'assiduo, consapevole esercizio dell'alto mandato loro affidato dal popolo;

considerato che la collettività esige, a buon diritto, che i suoi eletti non abbiano ad esplicare attività che possano, comunque, essere od apparire in contrasto con gli interessi dello Stato e quindi soggette — almeno potenzialmente — al controllo del Parlamento; attività che, oltre tutto, riuscirebbe assai difficile determinare in concreto, mentre, traendo le conseguenze dal principio di cui al comma precedente, ogni discriminazione verrebbe superata ed assorbita dal divieto geneale;

ritenuto che il disegno di legge in discussione, mentre non risolve radicalmente e compiutamente il problema, può suonare offesa così al corpo elettorale come agli eletti;

ritenuto che norme del genere debbano essere conosciute preventivamente dagli aspiranti al mandato parlamentare, del quale debbono essere determinati diritti, facoltà, doveri e limiti; non potendosi ammettere che durante l'esercizio del mandato istesso venga ad essere vietata un'attività che si sapeva consentita e lecita al momento dell'elezione;

invita il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge, inteso a vietare ai futuri parlamentari ogni attività, professionale od impiegatizia, come ogni carica od ufficio, diversi dall'esercizio del mandato, con le opportune disposizioni accessorie e conseguenziali ».

PRESIDENTE. Senatore De Luca, lo mantiene?

DE LUCA. Intendo ritirare il mio ordine del giorno, ma spiegandone le ragioni se la Presidenza me lo consente.

PRESIDENTE. La prego di essere breve.

DE LUCA. La preoccupazione che domina in questa Assemblea è una sola, quella cioè che questo disegno di legge, se da noi in qualche modo emendato, possa essere insabbiato. Io non riconosco completamente le ragioni addotte contro il mio ordine del giorno dall'illustre rappresentante del Governo, perchè quel fantasma che egli ha agitato del professionalismo politico io non lo credo reale. Quando un cittadino ha raggiunto una posizione reale e morale tale da essere prescelto prima e suffragato poi per un posto di responsabilità, come è quello che compete ai rappresentanti della Nazione, non credo che si possa parlare di professionalismo politico, perchè se il cittadino tornerà ad essere rieletto non sarà per il professionalismo politico, ma in quanto avrà dato la dimostrazione di esserne degno. Se non sarà rieletto, sarà certo per altri motivi.

Egli non deve, ad ogni modo, avere preoccupazioni soverchie dall'onore che gli deriva dall'essere stato eletto senatore o deputato. Ad ogni modo io credo che chiunque di voi, professionalmente arrivato, domani fosse messo di fronte all'alternativa di rimanere nella professione o di essere eletto senatore o deputato, 99 volte su 100 preferirebbe di essere eletto senatore o deputato.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, non riapra la discussione generale.

DE LUCA. Signor Presidente ho premesso che la preoccupazione dell'Assemblea è un in-

sabbiamento della proposta di legge. Il mio ordine del giorno produrrebbe effettivamente l'insabbiamento, perchè la proposta di legge tornerebbe ad essere discussa dall'altro ramo del Parlamento. Ora, siccome io non voglio neppure lontanamente che si possa parlare di insabbiamento di una legge di questa portata politica, ritiro il mio ordine del giorno, riconfermando però che se si vuol fare una cosa veramente seria non è sufficiente la proposta di legge che noi in questo momento votiamo, perchè piena di difetti e di lacune. Occorrerà quindi un nuovo disegno di legge che corregga la legge di oggi, la quale presenta sfasature evidentissime, che dovrebbero vietare, se non insorgesse la paura dell'insabbiamento, di votarla così com'è.

Pertanto, mentre dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno, per questo solo motivo, sollecito da chi di ragione — e mi riservo il diritto in ipotesi di farlo di mia iniziativa — che la proposta di legge che noi andiamo a votare venga convenientemente emendata con un nuovo disegno di legge, affinchè essa risponda alle esigenze politiche e morali del popolo nostro.

PRESIDENTE. Rimangono così due ordini del giorno, l'uno dei senatori Molè Salvatore e Mancini e l'altro del senatore Cingolani. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che il progetto di legge, pure incompleto ed insufficiente, s'ispira ad esigenze morali e politiche che il Paese reclama nel pubblico interesse;

considerato che il mandato parlamentare deve essere disciplina e pratica di insospettabile probità e di retto funzionamento, sì che la democrazia parlamentare non sia minata nel suo prestigio e nella sua finalità per « casi » non infrequenti di insensibilità morale e di poco scrupolose interferenze;

approva i criteri informatori della legge e passa all'esame degli articoli.

MOLÈ Salvatore, MANCINI ».

« Il Senato, approvando il fine che si propone la legge, passa alla discussione degli articoli.

CINGOLANI ».

PRESIDENTE. Entrambi questi ordini del giorno propongono il passaggio alla discussione degli articoli e sono tutti e due motivati.

Chiedo agli onorevoli presentatori se non credano opportuno fonderli in un unico ordine del giorno.

CINGOLANI. Potremmo fare un unico ordine del giorno se venisse mantenuto soltanto l'ultimo comma dell'ordine del giorno Molè, perchè la motivazione che lo precede è molto più ampia del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Molè Salvatore, onorevole Cingolani, forse è opportuno che io ricordi che, a norma di Regolamento, hanno la priorità gli ordini del giorno puri e semplici nei confronti di quelli motivati.

CINGOLANI. Ritiro la motivazione del mio ordine del giorno, che chiedo perciò sia votato.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Molè è assente, si procederà allora alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Cingolani, che l'onorevole proponente ha così modificato:

« Il Senato passa alla discussione degli articoli ».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Canaletti Gaudenti. Ne ha facoltà.

CANALETTI GAUDENTI. Ho chiesto la parola per una brevissima dichiarazione di voto.

Dichiaro dunque che voterò questo disegno di legge senza emendamenti di sorta nel testo integrale che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Lo voterò per le molteplici ragioni di carattere soprattutto morale che ci sono state ampiamente illustrate da oratori di diversi partiti politici e in modo particolare da due senatori del mio partito: Luigi Sturzo e Umberto Merlin. E lo voterò con piena convinzione, perchè tali ragioni rispondono ad una duplice esigenza: difendere ed elevare il costume politico del nostro Paese e con esso il prestigio delle nostre istituzioni democratiche e del Parlamento nazionale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Mastino. Ne ha facoltà.

MASTINO. Se la legge, che stiamo per votare, non avesse particolare fisionomia e particolare natura, io mi sarei astenuto dal motivare il mio voto incondizionatamente favore-

vole. Ma un presupposto di indole morale mi impone una brevissima motivazione.

Si è detto — soprattutto è stato detto nell'ordine del giorno ritirato dall'onorevole Lucifero, ed è stata la tesi, salvo mio errore, del collega Conti — che basterebbero i criteri di indole morale o le ragioni di personale sensibilità come regola di condotta e che, quindi, questa legge si deve ritenere superflua. Sensibilità e morale dovrebbero regolare la condotta di ciascun parlamentare.

Rimango sorpreso di questa affermazione, pur intendendone le ragioni nobili e altissime. Perchè stiamo discutendo da oltre una settimana? Che cosa ha reso urgente l'esame di questa legge? Il fatto che non si era d'accordo su quei princìpi che voi definite di ordine morale; il fatto, per lo meno — anche a ridurre la questione in questi termini modestissimi — che la sensibilità individuale è diversa a seconda degli individui e quindi a seconda dei parlamentari. Noi avremo invece una legge la quale darà termini precisi alle ragioni di incompatibilità; vale a dire noi sottrarremo alla regolamentazione individuale tutto un campo ed una materia così delicati.

Nè si dica, come si è detto, che questa legge offenderebbe il Parlamento e abbasserebbe il Senato, poichè anzi lo esalta. Lo abbasserebbe la constatazione della nostra impossibilità a darci una legge del genere; mentre l'altro ramo del Parlamento ha votato la legge, dopo che discutiamo da sette od otto giorni, conchiudere con un rigetto della legge significherebbe confessare l'impossibilità di giungere ad una regolamentazione di questa materia, il che non esalta, ma abbassa il Parlamento.

Nè gli onesti hanno menomamente a dolersi di una legge del genere. Mai alcun onesto ha avuto a dolersi perchè si è promulgato un Codice di qualunque natura o genere, in qualunque campo o ramo.

Un punto però vi è sul quale io credo di dover portare l'attenzione in modo particolare, ed è quello poc'anzi segnalato dalla parola del Sottosegretario di Stato, relativo a quella che si afferma retroattività o meno della legge. Io affermo che questa non è, invece, una questione che ci possa rendere perplessi, poichè la tesi della pretesa retroattività non è giuridicamente sostenibile. Noi non siamo nel campo della retroattività. Saremmo stati nel campo della retroattività se si fosse parlato di ineleggibilità. Siamo invece, e ne vedremo le conseguenze, nel campo delle incompatibilità. La funzione che ciascun parlamentare esercita ha uno svolgimento a tratti successivi, ha uno svolgimento continuato; l'incompatibilità dichiarata agisce sul futuro, ed ecco perchè la legge non è retroattiva. Essa non offende alcun diritto quesito, come non offende, direi, alcun fatto compiuto. Il fatto stesso, poi, che si tratta di incompatibilità a che cosa porta? Porta all'applicazione immediata della legge, poichè se taluno è dichiarato per qualunque ragione incompatibile di fronte a determinati incarichi, sia che personalmente li scelga sia che li abbia per investitura altrui, costui si trova subito in condizione e posizione d'incompatibilità. Mi pare che tutto questo sia evidente, e che non occorra insistervi.

Quando si sostiene, onorevoli colleghi, la possibilità di una legge meglio preparata e che, nella formulazione come nei concetti che l'informano e la animano, sia meglio congegnata, si dice una cosa che posso ammettere esatta, ma di fronte al pericolo, e si tratta di più che un pericolo, di quasi una certezza, dell'impossibilità di giungere ad avere per ora questa legge ove si approvi un qualunque emendamento, avendo essa un improrogabile fondamento morale, la dobbiamo approvare.

Queste le ragioni per le quali ho ritenuto di fare questa dichiarazione a titolo personale e a nome anche di altri amici, tra i quali mi ricordo i colleghi Oggiano e Sinforiani, di approvazione incondizionata della legge. (*Vivi applausi*).

MOLÈ SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ SALVATORE. Io dichiaro di rinunciare alla motivazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno Cingolani è già in votazione, la sua dichiarazione ha valore di adesione all'ordine del giorno puro e semplice del senatore Cingolani.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente che i senatori Mazzoni, Bocconi, Cosattini, Di Giovanni, Gasparotto, Tonello, Molè Salvatore, Zanardi, Mancini, Caldera, Voccoli, Armato, Della Seta,

Priolo, Cermignani, Fiore e Berlinguer hanno richiesto che la votazione sull'ordine del giorno del senatore Cingolani sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno del senatore Cingolani risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Piemonte*).

Prego l'onorevole Segretaria di procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Piemonte.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, procede all'appello nominale.

(*Segue la votazione*).

Rispondono *sì* i senatori:

Adinolfi, Alberganti, Alberti Antonio, Alberti Giuseppe, Aldisio, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini, Azara,

Banfi, Baracco, Bardini, Bei Adele, Beltrand, Benedetti Tullio, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bocconi, Boggiano Pico, Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braschi, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Cappa, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Carrara, Casadei, Casati, Caso, Cassitta, Castagno, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ciampitti, Ciasca, Cingolani, Colombi, Conci, Corbellini, Cornaggia Medici, Cortese, Cosattini,

D'Aragona, De Bosio, Della Seta, De Luca, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fabbri, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fedeli, Ferrabino, Filippini, Fiore, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gasparotto, Gavina, Genco, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Giua, Giardina, Gonzales, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia,

Italia,

Jannaccone, Jannelli, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Leone, Lepore, Locatelli, Lodato, Lopardi, Lorenzi, Lovera, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Malintoppi, Mancinelli, Mancini, Mantica, Marani, Mariani, Mariotti, Martini, Mastino, Mazzoni, Meacci, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Milillo, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Montagnana Rita, Montagnani, Morandi, Moscatelli, Musolino,

Nacucchi, Negarville, Negro, Nobili,

Oggiano, Origlia, Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Parri, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Pertini, Pezzini, Pezzullo, Picchiotti, Piemonte, Pietra, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Priolo, Pucci,

Quagliariello,

Raja, Ranaldi, Ravagnan, Reale Eugenio, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rocco, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Romita, Rosati, Roveda, Ruggeri, Russo,

Sacco, Saggioro, Salvagiani, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santonastaso, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Silvestrini, Sinforiani, Spallicci, Spano, Spezzano, Sturzo,

Tafuri, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tissi, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Tripepi, Troiano, Tupini,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Venditti, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zanuccoli, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta, Zugaro de Matteis.

Rispondono *no* i senatori:

Benedetti Luigi, Bo, Boeri, Bruna, Cemmi, Guglielmone, Lucifero, Merzagora, Raffeiner, Uberti.

Si astengono i senatori:

Braitenberg, Marconcini, Rizzo Giambattista.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno del senatore Cingolani:

votanti 246
maggioranza 124

favorevoli	233
contrari	10
astenuti	3

(*Il Senato approva*).

(*Applausi*).

Passiamo quindi alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-Fiera, nonchè quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norme di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, data l'altezza non dico politica ma morale che oggi con le conclusioni e i discorsi del collega Lepore e del rappresentante del Governo ha raggiunto questa discussione, io ritengo mio dovere non solo morale ma anche politico di accelerare l'approvazione di questa legge. Prego quindi i miei amici presentatori di emendamenti, man mano che verranno in discussione, di ritirarli. (*Applausi. Interruzione del senatore Terracini*).

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Dichiaro di aderire cordialmente all'invito del senatore Cingolani, ed avendo presentato sotto forma di disposizione transitoria un emendamento che avrebbe avuto ragione di essere ove altri emendamenti fossero stati votati, dichiaro che, in conseguenza di ciò, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei senatori Bisori, Braitenberg, Raffeiner, Donati, Benedetti Luigi, Ottani e Cornaggia Medici. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

«Nel secondo comma, dopo le parole: "Enti-fiera" aggiungere le altre: "e nelle Camere di commercio"; conseguentemente, sostituire la congiunzione "e" che precede le parole: "Enti-fiera" con una virgola».

BISORI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'altro emendamento è del senatore Donati, il quale propone di aggiungere, nel secondo comma, alle parole: «Enti-fiera» le altre: «nelle Casse di risparmio e Monti di pietà».

Il senatore Donati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DONATI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pur essendo sempre profondamente convinto della piena fondatezza e delle censure e delle riserve da me e da altri autorevoli colleghi espresse in ordine al testo della proposta di legge, così come è articolata — tra l'altro basterebbe osservare la piena superfluità dell'articolo 5 in quanto il disposto è già contenuto nella legge 9 agosto 1948, n. 1102, sul divieto di cumulo delle indennità, la violazione del principio della irretroattività, la piena equivocità del testo dell'articolo 7, che prevede la applicazione solo alla volgente legislatura e, infine, la mancanza di sanzioni nella eventualità di disobbedienza alla legge in esame — poichè il dibattito da tecnico, giuridico e politico ha assunto un carattere prevalentemente morale, aderendo al formale invito rivoltomi dal presidente del mio Gruppo, dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare col solo intento di migliorare il testo della proposta di legge nella sua forma e articolazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche od esercitare le attività indicate nell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, nè ricoprire le medesime cariche negli enti previsti dall'articolo 100 della Costituzione ».

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di svolgerlo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, mai mi sono compiaciuto con me stesso di non dover aderire alla suggestione di un gruppo qualificato politicamente (io faccio parte del gruppo misto) come in questo caso. Ritengo infatti che sia non soltanto mio diritto, ma anche mio dovere di spiegare alla Assemblea le ragioni per cui, proprio allo scopo di migliorare la legge e di renderla funzionale, ho ritenuto di dovere presentare gli emendamenti.

Sono pienamente conscio delle ragioni politiche che inducono questa Assemblea e in particolare coloro che poco fa hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti, ad una sollecita approvazione della legge. Ma io rimango convinto che sia dovere precipuo del Senato di esaminare accuratamente le leggi che sono ad esso sottoposte e di correggerne gli errori con assoluta serenità. Tanto più che la Camera dei deputati (non dobbiamo dimenticarlo) ha ancora circa due mesi di attività legislativa davanti a sè, ed ha tutto il tempo di accogliere quelle modificazioni assolutamente razionali e giuste che noi potremo apportare al testo legislativo.

Non dobbiamo poi dimenticare che proprio davanti all'altro ramo del Parlamento la legge fu votata perchè fu voluta da quell'Assemblea. Fu tanto voluta che, nonostante che su un emendamento fosse stata posta la fiducia di un gruppo politico fra i più importanti di quell'Assemblea, ci fu una parte di deputati che ritenne di dover respingere l'emendamento votando, come sempre si deve fare, secondo la propria coscienza contro le suggestioni di quel gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, ella ha la parola per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, siamo in sede politica. Io prima di passare al merito dei miei emendamenti, debbo anche spiegare un motivo fondamentale che mi induce a mantenere gli emendamenti stessi, cioè l'assoluta convinzione che, approvando quegli emendamenti, noi non insabbieremmo la legge, come si dice con parola ormai frequente, ma daremmo alla Camera la possibilità a sua volta di approvarli prima del suo scioglimento.

E passiamo all'emendamento all'articolo 2, in cui, essendo andato a rilevare i precedenti, posso ora avere il piacere di dichiarare che dovrei avere il consenso non soltanto del rappresentante del Governo ma anche di uno dei nostri più autorevoli colleghi dell'estrema sinistra, cioè dell'onorevole Terracini, che in un suo recentissimo disegno di legge ha ritenuto di dovere proporre proprio quello che io ho proposto nei miei emendamenti.

Per assolvere al nostro dovere di fare le leggi non dico perfette (perchè so bene che la perfezione non è della natura umana e quindi delle Assemblee politiche) ma di farle meno imperfette che si possa, dobbiamo ricordarci

che esiste l'articolo 8 della legge elettorale vigente, il quale sostanzialmente accoglie proprio i princìpi rispetto ai quali si sono avute le più ampie lodi di coloro che sono intervenuti nella discussione, e cioè i princìpi della legge del 1877.

L'articolo dispone sulla ineleggibilità, ed io richiamo la vostra attenzione sulla sua articolazione:

« Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per i contratti di opere o di somministrazioni oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolati allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri in Prefettura ».

L'ultimo comma fu introdotto proprio dall'Assemblea Costituente dopo una discussione nella quale furono fatti valere motivi che sembrarono plausibili alla maggioranza.

Ora si è presentata (non a questo proposito ma per quanto riguarda l'assai dibattuta e del resto disputabile questione dell'elezione dei parlamentari a sindaci di capoluogo di provincia) la questione se le ineleggibilità che sono sancite nell'articolo 8 ancora vigente della legge elettorale politica comportino anche le incompatibilità. Voi sapete che la Camera dei deputati si è decisa nel senso che nell'ineleggibilità è compresa anche l'incompatibilità, mentre sembra (da affermazioni fatte or ora in questa Assemblea) che il Senato della Repubblica sia di diverso avviso, cioè nel senso che quella carica di sindaco che originariamente avrebbe dato luogo all'ineleggibilità non è una carica che porta di per sè stessa all'incompatibilità se assunta dopo le elezioni.

Di fronte a tali dubbi e dispareri si poneva e si pone evidente l'esigenza di coordinare i casi di incompatibilità con i casi di ineleggibilità, per impedire che un caso di ineleggibilità non sia anche un caso di incompatibilità, o anche che si estendano troppo i casi di incompatibilità rispetto a quelli di ineleggibilità.

Onorevoli colleghi, se noi accettassimo il testo oscurissimo della Camera dei deputati, contro cui si appuntarono anche gli strali giuridici dell'onorevole rappresentante del Governo che siede oggi in questa Assemblea, potremmo arrivare a delle conclusioni veramente aberranti, perchè l'articolo 2 del disegno di legge che noi stiamo esaminando contempla esclusivamente i casi di incompatibilità a carico di amministratori, presidenti, liquidatori, sindaci o revisori, direttori generali o centrali, consulenti legali o amministrativi con prestazioni di carattere permanente. Pertanto è un articolo che non riprende il concetto che si trova nell'articolo 8 che vi ho or ora letto, cioè che l'ineleggibilità sta a carico non solo di chi sia rappresentante legale di una società ma anche di chi sia legato in proprio con lo Stato da particolari contratti di appalti o di concessioni.

Ora se è vero il presupposto da cui sono partiti i redattori dell'articolo 2 (il quale poi subì profonde trasformazioni in sede di discussione davanti alla Camera dei deputati), è che si è voluta colmare una lacuna e stabilire che i casi di ineleggibilità diventano anche casi di incompatibilità, come mai non si è richiamato anche il presupposto fondamentale che l'incompatibilità può colpire non solo il rappresentante legale di una società o associazione, ma anche chi in persona propria sia legato con l'amministrazione da quei determinati rapporti di affari?

Con l'articolo 2 così come è stato formulato si dovrebbe arrivare alla conclusione abnorme su cui non credo di dover trattenere troppo l'Assemblea: che se, un appaltatore in proprio è ineleggibile, (ove nel momento della elezione sia

vincolato con lo Stato da quel contratto) dopo l'elezione non sarebbe più incompatibile, cioè potrebbe stabilire con lo Stato quei determinati rapporti d'affari.

Ma, onorevoli colleghi, vi ho anche ricordato poco fa che nella legge elettorale si era voluta escludere l'ineleggibilità per i dirigenti delle cooperative; e su questo punto si erano battuti parecchi deputati della Assemblea costituente, i quali avevano sostenuto che, dato il carattere specifico della cooperazione e le funzioni sociali che essa assolve, non si poteva comminare la sanzione dell'ineleggibilità a carico dei dirigenti delle cooperative.

Orbene, questa norma di esclusione, che fu accolta allora con unanime plauso, non si ritrova nell'articolo 2; e l'incongruenza è ancora più rilevante in quanto nel successivo articolo 3 si dichiara l'esclusione dell'incompatibilità per determinati titolari di istituti di credito a carattere cooperativo che non operino fuori sede e nell'articolo 1 si escludono dal divieto le cariche in istituti assistenziali.

Allora io dico: se è nostro dovere fare una legge che non si presti all'equivoco e quindi all'evasione e che non metta sulle spalle della Giunta delle elezioni un compito che assai difficilmente, a mio avviso, potrebbe assolvere, il mio emendamento, che tende a collegare strettamente i casi di ineleggibilità con i casi di incompatibilità, dovrebbe trovare il favore dell'Assemblea. Tanto più che in esso si evita una eccezione che fu fatta davanti alla Camera dei deputati su un'altra ipotesi di incompatibilità riferibile agli enti di cui all'articolo 100 della Costituzione.

Infatti io, nel mio emendamento, ho ritenuto di dover precisare che « fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche o esercitare le attività indicate nell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, nè ricoprire le medesime cariche negli enti previsti dall'articolo 100 della Costituzione ».

Se passa l'emendamento noi sappiamo con assoluta certezza quali sono le cariche che in quei determinati enti ben precisati sono incompatibili con il mandato parlamentare.

Invece l'attuale formula dell'articolo 2 si presta a tutti gli equivoci ed a tutte le difficoltà di applicazione.

Voglio dirvi ora perchè questa mia impostazione concorda con quella dell'onorevole Terracini. L'onorevole Terracini, nella sua recentissima proposta di legge sulle modifiche alla legge sulla elezione di deputati, ha seguìto la mia via, che è poi quella dell'Assemblea regionale siciliana nella legge elettorale regionale. Cioè ha fissato una serie di casi di ineleggibilità (i casi che sono racchiusi nell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1948 ed altri casi contemplati nella attuale legge sulle incompatibilità) e poi ha suggerito nell'articolo 8-*quinquies* di collegare strettamente i casi di ineleggibilità con quelli di incompatibilità, cioè di dire che le cariche che portano alla ineleggibilità portano anche alla incompatibilità.

Non debbo dirvi altro. So quale è il vostro orientamento, ma ho creduto di dovere spiegare al Senato i motivi perentori e pertinenti che potrebbero giustificare questo mio emendamento, il quale nell'altro ramo del Parlamento non dovrebbe trovare alcun dissenso e dovrebbe quindi essere votato rapidamente.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Dirò brevi parole per dichiarare che sono nettamente contrario all'emendamento proposto. Non uso delle parole che potrebbero essere irriverenti verso il collega di cui ho sempre ammirato l'ingegno e lo studio profondo che ripone in ogni argomento. Sono contrario perchè ineleggibilità è cosa diversa da incompatibilità e perchè — l'ho detto anche io nel mio modesto intervento — quello che il collega suppone è cosa talmente irriverente per i parlamentari che non mette neanche conto di farne l'ipotesi. Egli ha osservato molto sottilmente che nei casi di ineleggibilità si parla di una persona che « in proprio » assuma gli appalti con lo Stato e nella nostra legge non si ripete la formula. Ma, onorevoli colleghi, quale è il parlamentare, senatore o deputato, che, dopo essere stato nominato, vada a concludere un appalto con lo Stato? Quale è il parlamentare che potrebbe avere la dignità di fare questo, e quale è il Governo che permetterebbe un contratto di questo genere? Ecco la ragione per cui questa formula non figura: perchè era perfettamente inutile che essa ci fosse: essa contempla una ipotesi assolutamente fuori della realtà. Prima delle elezioni può

darsi che qualcuno possa stipulare un contratto con lo Stato e quindi dar luogo ad una causa di ineleggibilità; dopo le elezioni è un'ipotesi semplicemente irriverente per noi e per tutti i parlamentari.

Circa la seconda osservazione, che consiste nel voler fare ipotesi a vantaggio delle cooperative, io mi associo all'augurio che egli formula, e se realmente ci fosse questa lacuna tra l'articolo 8 della legge del 1948 e la legge che stiamo per votare sarebbe il caso di pensarci su. Ma non dimentichiamo che nell'articolo 1 abbiamo già votato il secondo capoverso che fa salve le nomine su designazione delle organizzazioni di categoria, cioè su designazioni di tutte le organizzazioni sindacali operaie. Io non esito a dichiarare, per parte mia, che comprendo in questa formula anche le cooperative, per cui non ci sarà assolutamente nessuna Giunta che possa dichiarare applicabile l'articolo 2 ad un cooperatore che sia stato designato dalla sua categoria e dalle sue organizzazioni professionali. Del resto sarà sempre la Giunta delle elezioni con le sue saggie decisioni ad armonizzare queste norme tra loro.

Queste sono le ragioni per cui domando al Senato di respingere l'emendamento proposto dal collega Rizzo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal senatore Rizzo Giambattista, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, nè esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Rizzo Giambattista, insieme coi senatori Valmarana, Guglielmone, Mott, Benedetti Luigi, Cornaggia Medici, Carbonari, Guarienti, Ottani, Angelini Nicola, Mentasti, Origlia, Braitenberg, Lorenzi, Boeri, Spallino e Pallastrelli, ha presentato due emendamenti: l'uno in via principale, tendente a sopprimere l'articolo; l'altro, in via subordinata, tendente a sostituire alle parole: « non possono ricoprire le cariche, nè esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente » le altre: « , durante il mandato parlamentare, non possono assumere cariche ».

Senatore Rizzo, insiste in questi emendamenti?

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, vorrei chiederle di farmi usare del mio diritto di svolgere i miei emendamenti. (*Interruzioni e proteste*).

Io desidero svolgere l'emendamento in esame senza pressioni.

PRESIDENTE. Usi pure del suo diritto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, anche a questo proposito io comincio con l'invitare l'Assemblea a rileggere l'articolo 3 che ora viene sottoposto al suo esame. Dalle osservazioni che sono state fatte in sede di discussione generale mi pare infatti che sia stata ristretta la sua portata, cosicchè è stato facile colpire un bersaglio che non era quello che doveva essere colpito.

L'articolo 3, che noi ora esaminiamo, sancisce la incompatibilità dei banchieri e bancari. Dichiaro subito che qua siamo al di fuori del presupposto della legge, cioè del presupposto del controllore-controllato. Qua si tratta invece di una incompatibilità che è posta a carico di una intera categoria economica.

MERLIN UMBERTO. Che è controllata.

RIZZO GIAMBATTISTA. Come sono controllati i farmacisti, come sono controllati i titolari di autorimesse e tanti altri.

Nell'articolo 3 si pone la incompatibilità non per le cariche negli Istituti di credito di diritto pubblico, nel qual caso l'articolo sarebbe stato forse superfluo perchè gli Istituti di credito di diritto pubblico rientrano nell'articolo 1 della legge, dovendo la nomina alla carica essere fatta da Governo o da organi dell'amministrazione, ma si pone una incompatibilità per determinate cariche ad uffici in tutti gli Istituti bancari e in tutte le società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di una attività finanziaria.

Ora a questo proposito, poichè è dovere dell'Assemblea di votare una legge conoscendo il fenomeno economico e sociale sottostante che deve essere regolato dalla legge medesima, io desidero sottoporvi alcuni dati statistici che possono essere facilmente controllati nell'Annuario delle aziende di credito e finanziarie del 1950-51.

Nel 1950 in Italia c'erano: istituti di credito di diritto pubblico, appena 5 (quegli istituti di credito di grande potenza finanziaria ed economica di cui tanto si è parlato in questa Assemblea); banche di interesse nazionale (e qua siamo ancora nel campo dei grandi istituti di credito) 3; società per azioni, 149; banche popolari, 222; ditte bancarie 64; casse di risparmio e monti di prima categoria, 87; altre aziende di credito, 732.

Si arriva così ad un totale di istituti di credito di 1261, per cui ritengo (in questo momento il collega Merzagora mi suggerisce che ho trascurato le compagnie di assicurazione) che già in base ai dati statistici ufficiali che vi ho letto poco fa, noi arriviamo proprio a sancire la incompatibilità di molte migliaia di cittadini italiani di cui si è parlato durante la discussione generale perchè rispetto a questi istituti di credito vengono dichiarati incompatibili non solo gli amministratori, il presidente, il liquidatore, il sindaco o revisore, il consulente legale amministrativo, ma anche alcuni funzionari quali sono indubbiamente i direttori generali o centrali.

Allora io ritengo che questa disposizione della Camera sia stata dominata da un abbaglio (non credo con questa mia affermazione di essere irriverente verso l'altro ramo del Parlamento), e cioè che l'articolo che veniva votato dalla Camera dei deputati si riferisse soltanto a quegli istituti di credito che nella fantasia popolare si vedono raffigurati da uomini di una potenza sconfinata che decidono dei destini dei popoli in grandi palazzi in cui maneggiano miliardi.

Esso invece si riferisce anche ai più piccoli istituti di credito, quegli istituti di credito minori che abbondano in Italia perchè nelle zone che più conosco del nostro Paese ho voluto vedere quali erano questi famosi istituti di credito che determinavano l'incompatibilità ed ho accertato che c'erano anche istituti di credito minimi (cioè istituti di credito che possono avere uno sportello a Rocca di Sotto ed un'altro a Rocca di Sopra, nel qual caso rientrano nelle disposizioni della legge) ed anche istituti di credito il cui carattere assistenziale è tanto evidente che ho sotto gli occhi un articolo in cui il Governatore della Banca d'Italia parla in termini assolutamente entusiastici di quelle casse rurali ed artigiane che sono vitali per l'assistenza, per il miglioramento dell'economia locale, per combattere l'usura e così via di seguito.

MERLIN UMBERTO. Ma questi sono esclusi dall'articolo!

RIZZO GIAMBATTISTA. Vogliamo discutere sulla legge così come ci è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento o sulla legge così come è raffigurata nella mente illustre di qualche componente di questa Assemblea?

Io modestamente, perchè non faccio voli di fantasia, discuto la legge così come ci è pervenuta dalla Camera e dico che indubbiamente questi istituti di credito, a meno che non si tratti di istituti di credito a carattere cooperativo che non operino fuori della sede (e per questo vi ho dianzi fatto l'esempio dell'istituto di credito minimo che ha uno sportello a Rocca di Sopra ed un'altro a Rocca di Sotto) entrano certamente nella disciplina della legge.

Evidentemente questo articolo è diretto contro i banchieri (e dirò poi in che limite deve essere intesa questa parola), verso una categoria economica che ritengo non sia degna del sacerdozio come era nei tempi dei greci quando i denari si depositavano nei templi, ma che

non ha altro che tutti i vizi (come ha tutti i pregi) di quegli innumerevoli operatori economici che pur anche in base alla legge che siamo per votare possono sedere tranquillamente nelle Assemblee legislative dello Stato. (Mi sia consentito ora di sfuggita di replicare all'osservazione che in fondo togliere a un cittadino il diritto di elettorato passivo non sia nulla, che il diritto elettorale passivo non è soltanto un diritto, ma anche un dovere pubblico, cosicchè la restrizione deve essere disposta con oculatezza proprio in base all'interesse pubblico).

Onorevoli colleghi, avrei capito che si dicesse, come in un mio emendamento subordinato, che è vietato durante l'esercizio del mandato parlamentare di assumere cariche in istituti bancari. In tale caso si potrebbe infatti sospettare che il mandato parlamentare sia la causa dell'assunzione di quelle cariche; e questo è stato fatto in una legge che è stata citata molto nell'altro ramo del Parlamento, senza che purtroppo nessuno l'avesse approfondita, cioè nella legge francese.

Ma quando si coinvolge nella incompatibilità anche chi esercita da decenni la sua professione di banchiere (che è una professione come tutte le altre non vietate dal diritto e dalla morale), quando si coinvolge anche chi abbia una carica in una azienda bancaria che può essere toccata ad un parlamentare per successione, mi pare che si estenda l'incompatibilità al di fuori di ogni limite di convenienza e di tolleranza.

Ma quel che poi costituisce il vero assurdo di questa legge è che essa crea anche una incompatibilità per alcuni impiegati privati. In un sistema che non ammette l'incompatibilità per l'impiegato pubblico, e per decine di miglia di impiegati privati, ci sarebbe solo 'lincompatibilità a carico di colui che essendo entrato, magari a seguito di un concorso, nei primi gradi della carriera bancaria, ad un certo punto ha avuto la capacità e l'abilità di arrivare al grado di direttore generale o centrale.

Ora io mi domando come può il Parlamento della Repubblica sancire una incompatibilità che non viene a colpire chi svolga una data attività finanziaria, ma chi abbia scelto nella sua vita una determinata carriera, che indubbiamente non può creare a carico del cittadino sanzioni così gravi come quella dell'incompatibilità.

D'altra parte si dovrebbe arrivare all'assurdo di ammettere che un cittadino, se rimane nei gradi inferiori della gerarchia bancaria, ha il diritto e il dovere di rappresentare i propri cittadini, ma se è un uomo che riesce a salire agli alti gradi, pur restando sempre un impiegato privato, per questo solo fatto non può esercitare le funzioni di deputato o di senatore. Con il che dovrebbe arrivarsi all'ulteriore assurdo che se il direttore centrale o generale vuole mantenere la carica parlamentare, deve anche chiedere al suo Consiglio di amministrazione di retrocederlo!

Onorevoli colleghi, se io trovassi una qualsiasi risposta a queste mie argomentazioni, voterei senz'altro questo articolo perchè spero che nessuno vorrà pensare che io abbia altri legami con le banche se non quelli che abbiamo tutti noi quando incassiamo i nostri assegni o depositiamo i nostri risparmi.

Ma poichè mi sembra assolutamente repugnante al nostro sistema giuridico che (contro l'articolo 51 della Costituzione) si sancisca una incompatibilità che viene a colpire una sola categoria di impiegati privati, mentre restano esclusi dal divieto ad esempio i direttori generali delle più grandi società del nostro Paese nel campo metallurgico, chimico, edilizio, e così via, e mentre restano esclusi anche gli impiegati pubblici, io ritengo che l'articolo non possa meritare la nostra approvazione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Desidero solo far rilevare due posizioni contradittorie del collega Rizzo. Egli ha detto poc'anzi che se questo articolo fosse concepito come egli lo desidera, lo voterebbe. Ora io mi rivolgo alla lealtà del collega Rizzo e gli dico che se anche fosse concepito in tal modo non lo voterebbe. Richiamo infatti l'attenzione dei colleghi, e principalmente quella del collega Rizzo, sul fatto che, quando si è votato poc'anzi il passaggio agli articoli, egli si è astenuto. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). Quindi egli ci dà ad intendere una cosa che in ogni caso non sarebbe mai avvenuta.

Poi desidero dire al collega Rizzo, che ha svolto un emendamento per venti minuti, che la sua posizione non moralmente, ma politicamente, incomincia a parere equivoca. (*Commenti*). Si astiene, parla, non è contrario. Sem-

brerebbe che egli parlasse non già per chiarire di fronte a se stesso ed a noi tutti i suoi emendamenti, ma quasi per rappresaglia per la votazione avvenuta. (*Commenti*). Ora il nostro Presidente, naturalmente, concede a ciascuno di noi il diritto di chiarire ogni nostro emendamento, nè egli può richiamarci all'ordine, ma un collega dell'onorevole Rizzo, come io sono, può fare appello alla sua gentilezza perchè smetta di continuare con questo sistema. (*Commenti. Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio. Presiedo io. Onorevole Lussu, è sembrato poco riguardoso all'Assemblea che ella voglia quasi negare ad un collega il diritto alla parola. Debbo dire che io posso pregare i senatori di essere brevi e discreti nei loro discorsi, ma se i presentatori degli emendamenti intendono svolgerli, io non posso fare a meno di dar loro la parola.

Domando ora alla Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti del senatore Rizzo Giambattista.

TUPINI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 3 proposto dal senatore Rizzo Giambattista. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato in via subordinata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ci troviamo ora di fronte ad un'alternativa: una parte numerosa dell'Assemblea vorrebbe che la seduta continuasse fino alla conclusione di questa discussione; vi è, d'altro canto, l'esigenza della 1ª Commissione, espressa autorevolmente dal suo Presidente, che la seduta sia tolta per consentire alla Commissione stessa, convocata per le ore 19, di riunirsi all'ora stabilita.

STURZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STURZO. Io prego l'Assemblea di continuare la seduta fino alla fine della discussione della proposta di legge. Dopo potrà riunirsi la prima Commissione. (*Applausi dalla sinistra*).

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevole Presidente, se le sedute della nostra Commissione sono state regolate nel modo come sono state regolate, lo si deve a particolari accordi stabiliti tra me e il nostro illustre Presidente, senatore Paratore. Grazie a tali accordi, i lavori della Commissione sono stati distribuiti in modo che, finchè dura la discussione in Aula della legge sulle incompatibilità parlamentari, alla quale siamo tutti impegnati, la seduta pubblica si tolga alle ore 19 e quella della Commissione si inizi alla stessa ora.

Non mi è possibile quindi aderire alla proposta di un diverso orario anche perchè questa sera dovremo svolgere un determinato programma. Ma questo potremo farlo solo se la riunione della Commissione avrà luogo alle ore 19. Ecco perchè pregherei di tener ferma l'intesa precedente per consentire alla Commissione di svolgere il suo lavoro.

PRESIDENTE. Le due esigenze si potrebbero conciliare se la Commissione potesse iniziare i suoi lavori, anzichè alle ore 19, alle 20.

TUPINI. Non è possibile.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, ella fa una proposta formale?

STURZO. Sì, onorevole Presidente.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Io sono favorevolissimo alla proposta del senatore Sturzo ma alla condizione che la baldanza dei colleghi per ottenere oggi stesso la votazione di questa legge, necessaria e buona, non costi una fatica particolare ai pochi che dovrebbero poi prolungare il loro lavoro nella prima Commissione fino ad ora inoltrata della sera. Pertanto se si approva la proposta Sturzo resti inteso che la riunione di Commissione è rinviata a domani mattina.

Voci dal centro. No, no.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Sturzo è per la continuazione della discussione senza preoccuparsi o preoccupandosi della riunione della Commissione?

Onorevole Sturzo, in altri termini ella è d'accordo con la parte che vuole proseguire i

lavori e rinviare a domani la riunione della Commissione?

STURZO. Domando che si continui ancora fino alla fine l'esame della legge. Al termine della seduta si delibererà se si debba tenere o no questa sera la riunione della Commissione.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Con molta franchezza dichiaro di essere contro la duplice proposta di continuazione della seduta in questo momento e di rinvio della Commissione a domani.

Siamo tutti uomini politici maturi e anche smaliziati; ci opponiamo a tutto ciò che voglia sembrare anticipo del voto ostruzionistico. (*Applausi dal centro e dalla destra, proteste e rumori dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Terracini, insiste nella sua proposta?

TERRACINI. Poichè il senatore Cingolani ha ... scoperto che io mi sono messo d'accordo con il senatore Sturzo per fare dell'ostruzionismo alla legge elettorale, non mi resta che rinunciare alla mia proposta.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sulla richiesta del senatore Sturzo per la continuazione dei lavori dell'Assemblea onde terminare l'esame della legge, in quanto incide con i lavori della Commissione indetta per le 19, io faccio un'ultima proposta. Io posso anche consentire con il senatore Sturzo che i lavori del Senato continuino; però non alla condizione proposta dall'onorevole Terracini, ma all'altra che dopo la seduta si riunisca la Commissione, anche perchè, onorevole Terracini, lei sa bene che la riunione che dovremmo tenere stasera è una continuazione di quella che abbiamo iniziato stamane e che, quindi, non può essere assolutamente rinviata a domani. Sarà lì che dovremo ritrovarci per stabilire di comune accordo l'ulteriore corso dei nostri lavori.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Desidero ristabilire le cose come effettivamente sono. Abbiamo presente la prima proposta del collega Sturzo, abbiamo presente la dichiarazione fatta immediatamente dopo dal Presidente della prima Commissione, onorevole Tupini, abbiamo presente la dichiarazione del senatore Terracini. Ora, proprio per evitare che sin da questo momento si possa entrare nel clima eccessivamente riscaldato della prossima discussione della legge elettorale, io credo di potere tirare alla fine le seguenti conclusioni in proposito.

Il richiedente la continuazione di questa discussione, che io mi auguro rapida, se il collega Giambattista Rizzo desidera che tale sia, è il collega Sturzo. Mi pare che abbiamo tutti l'obbligo ad una certa deferenza verso la proposta da lui fatta nel primo e nel secondo tempo. Stando così le cose, è opportuno che tutti possiamo arrivare a questa conclusione: accettare la proposta così come è stata formulata nella seconda dichiarazione dal collega Sturzo, continuare cioè l'esame della legge, che sarà sicuramente rapido, e immediatamente dopo l'Assemblea deciderà sulla riunione della Commissione. In questo senso mi rivolgo all'onorevole Terracini perchè egli voglia, se crede, ritirare la sua proposta e aderire a quella che io faccio e che mi pare sia nell'interesse di tutti. (*Approvazioni*).

TERRACINI. Aderisco all'invito.

PRESIDENTE. Mi pare che si sia tutti d'accordo. Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, proseguiamo nell'esame degli articoli della proposta di legge.

Si dia lettura dell'articolo 4.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo a firma dei senatori De Pietro, Bisori, Elia, Persico, Anfossi, Gonzales, Rizzo Giambattista, Angelini Nicola, Cornaggia Medici, Bo, Romano Antonio, Filippini, Raffeiner, Di Giovanni, Restagno, Boeri, Cosattini, Valmarana, Italia, Giardina, De Luca, Donati, Braccesi, De Bosio, Bergmann, Pallastrelli, Spallino, Grava e Cemmi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Pietro per illustrare questo emendamento.

DE PIETRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, occorrono due parole prima di comunicare la decisione.

L'emendamento da me proposto reca, dopo la mia, numerosissime firme di autorevolissimi colleghi di molti settori del Senato: debbo dichiarare, a nome di taluni, per esempio dell'onorevole Gonzales e dell'onorevole Di Giovanni, che non abbiamo alcuna difficoltà a rinunciarvi, ma sono stato pregato dagli stessi amici di spiegare le ragioni per le quali l'emendamento era stato proposto e quelle per le quali lo ritiriamo.

Era stato proposto perchè noi ritenevamo che non ferisse affatto i princìpi informatori della legge. Il caso previsto non ha nulla a che fare con la formula: controllori controllati.

Per conto mio e dei colleghi dichiaro di non insistere per un altro motivo, e me ne appello alla Presidenza, all'Assemblea e a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito: votarlo o sopprimerlo è perfettamente la stessa cosa, in quanto non avrà mai effetto perchè nella legge manca la sanzione. È questione di costume come ha dichiarato l'onorevole Gasparotto. La sanzione manca, perchè non vi sarà una Giunta delle elezioni la quale possa esaminare il caso di incompatibilità per un fatto puramente professionale.

Detto questo non ho altro da aggiungere; e poichè è venuto un invito a ritirare tutti gli emendamenti per motivi e ragioni molto superiori alle aspirazioni di perfezione tecnica, non abbiamo noi motivo di insistere soprattutto perchè se questo emendamento non feriva i princìpi ispiratori della legge, non ha più ragione di ritardare l'attuazione della legge stessa dal momento che sono stati o ritirati o respinti altri emendamenti che avrebbero potuto essere in quel senso intesi.

Detto questo, ripeto, a decisione e conclusione, per conto mio e dei colleghi che ho nominato, non avendo potuto con gli altri parlare, io non insisto nell'emendamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Bisori, tendente a sopprimere le parole: « od economico » e ad aggiungere dopo la parola: « vertenze » l'altra: « stragiudiziali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per illustrare questo emendamento.

BISORI. Unicamente per aderire all'invito del mio capogruppo ritiro i miei emendamenti, ma non senza una dichiarazione di voto.

L'articolo 4 vieta ai parlamentari di assistere professionalmente contro lo Stato le « imprese di carattere finanziario ed economico ». Non comprendo questa formula. Nel nostro diritto le imprese o hanno carattere economico o non sono imprese. Gradirei schiarimenti dalla Commissione e dal rappresentante del Governo. Se questi schiarimenti non saranno di mia soddisfazione non voterò l'articolo, perchè non intendo legare anche la mia, sia pur modestissima, responsabilità ad una formula tecnicamente sbagliatissima, secondo me.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio parere in proposito.

LEPORE, *relatore*. La stessa osservazione del senatore Bisori fu da me fatta a tempo debito in Commissione: ma mi fu risposto che la parola era un dippiù e che non guastava il concetto. Perciò oggi debbo dichiararmi ad essa contrario.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Posso dichiarare solo questo: il concetto che ispirò la Camera dei deputati nell'approvare questa formula di iniziativa parlamentare fu di differenziare l'individuo singolo dall'impresa. Evidentemente questa era la sola distinzione necessaria, ed era motivata dal desiderio di non escludere che l'avvocato parlamentare potesse, in ipotesi, fare un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti per materia relativa al rapporto d'impiego, nell'interesse di un impiegato dello Stato. Questa formula fu approvata dalla Camera dei deputati ritenendo che la dizione « imprese », da sola, non fosse sufficientemente comprensiva.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4 nel testo di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 5.

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

PRESIDENTE. Di questo articolo il senatore Donati ha proposto la soppressione.

DONATI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Boeri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire alle parole: " Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può " le altre: " I membri del Parlamento, che abbiano rivestito funzioni di Governo, anche se successivamente abbiano cessato dal mandato parlamentare, non possono " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boeri per svolgere questo emendamento.

BOERI. Onorevole Presidente, sono pienamente persuaso della bontà del mio emendamento. Sono altrettanto persuaso che il Senato lo boccerebbe. Risparmio al Senato il tempo, a me la voce: lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Il senatore Donati ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* » le altre: « dalla proclamazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Donati per illustrare questo emendamento.

DONATI. Ritiro, come ho già dichiarato, precedentemente anche questo emendamento, pur richiamando ancora una volta la palese equivocità del testo che sembra fatto solo in riferimento all'attuale legislatura e non per le future.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento sostitutivo degli articoli 7 ed 8. Si dia pertanto prima lettura dell'articolo 8.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione degli articoli 7 e 8 con la seguente:

" Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni.

" Il membro del Parlamento, per cui esistano o si determinino le incompatibilità previste dagli articoli 1 e 2, deve, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla verificatasi incompatibilità, comunicare al Presidente della Assemblea di cui fa parte la sua opzione fra la carica che ricopre e il mandato parlamentare oppure richiedere allo stesso Presidente di investire la Giunta delle elezioni perchè si pronunci sulla compatibilità tra la carica ed il mandato parlamentare.

" In questa ipotesi, oppure d'ufficio qualora sia trascorso invano il termine di cui sopra, la Giunta inizia la procedura di accertamento della presunta incompatibilità.

" Il Presidente invita l'interessato ad esaminare i documenti ed a dare schiarimento entro venti giorni.

" Scaduto tale termine la Giunta delibera con provvedimento motivato subito trasmesso all'Assemblea e comunicato all'interessato, il quale può esercitare l'opzione sino alla seduta dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla proposta della Giunta con votazione a scrutinio segreto " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero dire delle parole molto brevi su questo emendamento. (*Commenti dalla sinistra*). Ancora non avete capito che le vostre interruzioni non mi fanno rinunciare a dire quello che intendo dire; eppure nessuno mette in dubbio che voi siate molto intelligenti!

Ho voluto delineare in questo articolo sostitutivo una procedura di accertamento dell'incompatibilità che rendesse funzionale la legge; ed in questo io non ho fatto altro che trascrivere con qualche modifica quello che aveva proposto davanti alla Camera dei deputati lo stesso presentatore (insieme ad altri) dell'attuale proposta di legge: l'onorevole Petrone.

L'emendamento Petrone non fu discusso davanti alla Camera perchè si obiettò che non era necessario stabilire nella legge la procedura, trattandosi di materia regolamentare.

Io mi permetto di dissentire da questa opinione perchè qui si tratta di fissare anche delle sanzioni e di stabilire una procedura che deve valere non solo per il membro dell'Assemblea che potrà votare la modifica del suo regolamento, ma sia per i deputati che per i senatori.

Il recente episodio di una Giunta delle elezioni che si è determinata in modo difforme alla Camera e al Senato in relazione ad un importante caso di incompatibilità rendeva e rende, a mio avviso, necessario coordinare la azione delle due Assemblee.

Poichè siamo in tema di schiarimenti, io voglio rivolgere una domanda di schiarimenti sia all'onorevole relatore sia al rappresentante del Governo; la legge sembra sia stata fatta in contemplazione di determinate incompatibilità attuali, sicchè sembrerebbe che, dopo la sua prima attuazione, debba essere senz'altro abrogata. Infatti in essa viene stabilito un termine, a decorrere dalla pubblicazione della legge stessa, entro cui deve essere fatta la opzione. Ora io mi domando e vi domando: che cosa avverrà domani, quando si determinerà un caso di incompatibilità? Esisterà un diritto di opzione? Quale sarà il termine che regolerà il diritto di opzione stesso? Nella legge non vi è nulla per il futuro.

Un'altra questione voglio brevissimamente sottoporre alla vostra attenzione. Noi stiamo approvando una legge che darà luogo — e permettete qui che io richiami anche la mia modestissima esperienza di studioso di diritto pubblico — a questioni quasi insolubili; e quindi è necessario che ci sia un organo imparziale, che nel caso è la Giunta per le elezioni, che decida se quella determinata carica è compatibile o meno col mandato parlamentare.

Ora il parlamentare (che pure deve obbedire alla legge) dovrebbe almeno avere il diritto di rivolgersi alla Giunta delle elezioni, e, esponendo la carica di dubbia compatibilità che egli ricopre in quel momento, chiedere

alla Giunta di decidere su tale compatibilità. Se la Giunta si determinasse per l'incompatibilità egli rinunzierebbe alla carica, nel caso diverso, potrebbe mantenerla.

Tutto questo non è detto negli articoli 7 ed 8, e non è prevista alcuna procedura.

Ritengo quindi che questo emendamento risponda ai criteri di funzionalità della legge, e come tale meriti di essere benevolmente considerato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

LEPORE, *relatore*. La Commissione è contraria.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo degli articoli 7 e 8 presentato dal senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Gasparotto e Lovera hanno proposto di aggiungere una disposizione transitoria. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« La presente legge, nei riguardi dei membri del Parlamento che coprono uffici in amministrazioni pubbliche o private contemplate nei precedenti articoli, entrerà in vigore con la prossima legislatura ».

PRESIDENTE. Tale emendamento è stato però ritirato. Metto pertanto ai voti la proposta di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

(*Vivi applausi*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: premesso che nel settembre 1952 la Ditta Calcocer, assuntrice della costruzione della strada « Matine » in agro Tricarico (Matera), ad essa appaltata dal Consorzio della media valle del Bradano, sospese improvvisamente i lavori senza neanche licenziare formalmente i 140 operai addetti e senza pagare le notevoli somme ad essi dovute per salario, anzi trattenendo i libretti di lavoro e di assicurazione; che solo pochi giorno or son essa ha mandato sul posto un suo tecnico che ha riassunto solo 14 operai, senza ancora provvedere nè al pagamento delle somme di cui innanzi nè alla restituzione dei libretti; che il Consorzio appaltante, informato del caso e richiesto di intervenire, ha risposto di non poterci far niente, interrogo l'onorevole Ministro dell'agricoltura per sapere se non ritenga necessario — tenendo anche conto della angosciosa situazione di miseria e di disoccupazione esistente in quel Comune — impartire urgenti disposizioni al Consorzio acchè non solo gli operai interessati siano soddisfatti, senza ulteriore indugio, del loro avere (ivi compresi i danni per la mancata

consegna dei libretti di lavoro che ha loro impedito di reiscriversi all'ufficio di collocamento) ma i lavori sospesi siano ripresi con lo stesso ritmo e la stessa mano d'opera di prima e siano prese le misure opportune per evitare in avvenire nuovi casi del genere. (2641).

MILILLO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere a che punto di esecuzione si trova il progetto relativo al palazzo di giustizia di Nuoro, progetto che risulta da tempo presso il Ministero dei lavori pubblici; e per sapere se non riconosca che tale esecuzione debba avvenire senza ulteriore ritardo. (2642).

MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali ragioni abbiano sinora impedito al comune di Caserta di bandire il concorso per titolo al posto di ufficiale sanitario di quel Comune, posto ancora coperto per *interim* dal gennaio 1948 e questo ad oltre quindici mesi di distanza dalla notificazione al detto Comune di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullati gli atti di un precedente concorso (2643).

JANNELLI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se, tenuto presente: *a)* che l'articolo 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, stabilisce che nei concorsi per il personale sanitario banditi dai Comuni dopo la pubblicazione della legge stessa (16 marzo 1949) i limiti di età sono prolungati per gli interini in servizio continuativo da più di 4 anni; *b)* che tale disposizione si applica inequivocabilmente agli ufficiali sanitari che partecipino al primo concorso bandito dalle amministrazioni presso le quali svolgono tuttora il servizio di interini purchè alla data del 17 marzo 1949 (data di entrata in vigore della legge citata) fossero in possesso del requisito di interino da più di quattro anni, non ritenga di impartire istruzioni alle Prefetture e in particolare a quella di Caserta per l'ammissione ai concorsi in atto degli ufficiali sanitari in possesso del menzionato requisito, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalla legislazione vigente.

In particolare si ricorda che nella relazione al Senato dell'onorevole Samek Lodovici leggesi quanto segue: « Gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni potranno concorrere con facilitazioni analoghe a quelle stabilite per i perseguitati dalle leggi fasciste. Questo emendamento mira con senso di umanità a salvaguardare la possibilità di concorrere ai medici interini anziani sorpresi in servizio dai limiti di età » (2644).

BOSCO.

Al Ministro dei lavori pubblici: pregato di porre la sua attenzione sopra quanto segue: *a)* nel 1938 venne ultimata la sistemazione delle banchine, del molo, delle darsene del porto di Desenzano sul Garda, ma rimasero da eseguire il trasporto sulla nuova sede del raccordo ferroviario, la demolizione degli attuali uffici della navigazione e dei capannoni dello scalo merci e la conseguente ricostruzione di uffici e magazzini, secondo il progetto di sistemazione generale del porto. Tenuto conto che può ritenersi non urgente l'esecuzione di questo completamento, mentre urge provvedere al trasporto del binario per migliorare le condizioni del traffico stradale sul lungo lago, si vuol sapere se non sia possibile dar corso a questa operazione per poter consegnare al Comune l'area liberata; *b)* è in corso di ultimazione la costruzione del tronco di strada provinciale detta del Vò, la quale deve innestarsi sul lungo lago di Desenzano. Si vuol conoscere se non sia possibile da parte del Ministero dei lavori pubblici provvedere alla sistemazione del lungo lago tra lo sbocco della nuova provinciale e la banchina con scogliera eseguita nella sistemazione del porto (2645).

BUIZZA, ZANE.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Provvidenze a favore del comune di Roma (2278).

2. Provvedimenti a favore della città di Napoli (2277).

3. PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

4. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

5. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2680) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

8. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Delegazione al Governo delle emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

10. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

12. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

14. Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato (1638).

15. Deputato COLI. — Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (2589).

17. TERRACINI ed altri. — Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti (2133).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti